




ICI

A








IX

1806



COLLEZIONE  
D I  
CARTE PUBBLICHE  
UFFIZIALI  
E  
GOVERNATIVE

Dal momento della entrata in Venezia  
dell' Armata Francese .

T O M O N O N O .



IN VENEZIA MDCCCVI.

---

Nella Stamperia GRAZIOSI a S. Apollinare .

*Con Pubblica Approvazione .*

COPIES OF THE

ACTS OF PARLIAMENT

RELATIVE TO

THE

REGISTRATION OF

WILLS

WILLIAM IVES

PRINTED BY



N. IX.

# NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio e per le Costituzioni,  
Imperatore dei Francesi e Re d' Italia.





**N**Oi abbiamo decretato e decretiamo quanto segue .

*A R T I C O L O I.*

Le imposizioni dirette e l'amministrazione del Censo saranno riunite al Ministero delle Finanze .

Quest'amministrazione sarà presieduta da un Consigliere di Stato .

*A R T I C O L O II.*

Il Consigliere di Stato *Birago* è incaricato sotto gli ordini del Ministro delle Finanze del Dipartimento dell'amministrazione del Censo .

*A R T I C O L O III.*

Il Consigliere di Stato *Lambertenghi* è incaricato sotto gli ordini del Ministro delle Finanze del Dipartimento delle Dogane .

*A R T I C O L O IV.*

Il Consigliere di Stato *Testi* è incaricato a Milano sotto gli ordini del Ministro delle Relazioni estere del Portafoglio di questo Dipartimento .



Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

A R T I C L E I.

Les impositions directes et l'administration du Censo seront réunies au Ministère des Finances.

Cette administration sera présidée par un Conseiller d'Etat.

A R T I C L E II.

Le Conseiller d'Etat Birago est chargé sous les ordres du Ministre des Finances du Département de l'administration du Censo.

A R T I C L E III.

Le Conseiller d'Etat Lambertenghi est chargé sous les ordres du Ministre des Finances du Département des Douanes.

A R T I C L E IV.

Le Conseiller d'Etat Testi est chargé à Milan sous les ordres du Ministre des Relations Extérieures du Portefeuille de ce Département.

ARTICOLO V.

Il Consigliere di Stato *Moscatti* è incaricato sotto gli ordini del Ministro dell'Interno del Dipartimento dell'Istruzione pubblica.

ARTICOLO VI.

Il Consigliere di Stato *Paradisi* è incaricato sotto gli ordini dello stesso Ministro del Dipartimento dei ponti, argini e strade.

Dato dal Palazzo di Milano li 18 Pratile anno 13 ( 7 Giugno 1805 ).

NAPOLEONE.

Per l'Imperatore, e Re;  
Il Ministro Segretario di Stato  
L. VACCARI.

ARTICLE V.

*Le Conseiller d'Etat Moscati est chargé sous les ordres du Ministre de l'Intérieur du Département de l'Instruction publique.*

ARTICLE VI.

*Le Conseiller d'Etat Paradisi est chargé sous les ordres du même Ministre du Département des ponts et chaussées.*

*Au Palais de Milan le 18 Prairial an 13 ( 7 Juin 1805 ).*

## NAPOLEONE I.

Per la Grazia di Dio, e per le Costituzioni  
Imperatore de' Francesi, e Re d'Italia.

*Eugenio Vice-Re d'Italia, Arcicancelliere  
di Stato dell'Impero Francese a tutti quel-  
li che vedranno le presenti, salute.*

**N**Oi abbiamo in virtù dell'autorità che Ci è stata delegata dall'Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re NAPOLEONE I. Nostro onoratissimo Padre e grazioso Sovrano, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue:

I. Gli oggetti di Sanità marittima, che ora fanno parte delle dipendenze del Dipartimento di Marina, sono concentrati nel Magistrato Centrale di Sanità d'attribuzione del Ministero dell'Interno.

II. La direzione delle nuove opere e riparazioni de' Porti di commercio e Canali marittimi del Regno, compresa parimenti nel suddetto Dipartimento di Marina, passa alla Direzione Generale de' Ponti, Argini, e Strade sotto gli ordini del detto Ministero dell'Interno.

I Ministri dell'Interno, e della Guerra sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, dell'esecuzione del presente De-

creto, che sarà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle leggi.

Milano il 19 Ottobre 1805.

*IL PRINCIPE EUGENIO.*

Per il Vice-Re;

*Il Consigliere Segretario di Stato.*

L. VACCARI.

## REPUBBLICA ITALIANA

*Milano li 25 Settembre 1802 Anno I.*

Il Governo proclama Legge della Repubblica il seguente Decreto del Corpo Legislativo, ed ordina che sia munito del Sigillo dello Stato, stampato, pubblicato ed eseguito.

*MELZI Vice-Presidente.*

*In assenza del Consigliere Segretario  
di Stato*

Il Segretario Centrale della Presidenza  
CANZOLI.

*Milano li 25 Settembre 1802 Anno I.*

### IL CORPO LEGISLATIVO.

**R**adunato nel numero di Membri prescritto dall'art. 84 della Costituzione, intesa la lettura di un progetto di Legge sopra i debiti e crediti delle Comuni, approvato dal Consiglio Legislativo il dì 13 del mese di Settembre corrente, trasmessogli dal Governo il giorno 16 del mese suddetto, comunicato alla Camera degli Oratori nello stesso gior-

no, intesa nella sua seduta dei 21 dello stesso mese la discussione sull'istesso progetto, raccolti i suffragi a scrutinio segreto.

## D E C R E T A

I. Le somministrazioni di qualunque specie, che le Comuni giustificheranno di essere state obbligate di fare pel servizio militare, costituiscono un credito delle medesime verso la Nazione. Ciò ha luogo tanto se le abbiano già pagate col proprio, quanto se fossero tuttora sussistenti i debiti incontrati per supplirvi.

II. Egualmente saranno riconosciuti crediti verso la Nazione quelli, che le Comuni avevano contro l'ex-Provincie, divenuti Nazionali in vigore dell'art. 125 della Costituzione.

III. Questi, come tutti gli altri crediti delle Comuni verso la Nazione, saranno riconosciuti nella pendente liquidazione, e classificazione del debito pubblico.

IV. Gli altri debiti o crediti delle Comuni, o verso altre Comuni, o verso chiunque altro sono riconosciuti, e liquidati dalle nuove Amministrazioni comunali, che saranno installate in forza della Legge 24 Luglio passato. Tale liquidazione viene da esse eseguita nel termine di tre mesi dopo la loro installazione, salva l'approvazione delle Prefetture.

V. Entro lo stesso termine le nuove Amministrazioni comunali danno ai rispettivi Vice-Prefetti o Prefetti lo stato attivo e passivo della propria Comune tanto liquidato, che da liquidarsi, e l'elenco di tutti i ricorsi, e delle cause attive o passive, che fossero pendenti, e di tutti gli spogli di beni o capitali, che avessero sofferto durante la guerra.

VI. Le questioni ch'emergessero in dette liquidazioni sono giudicate dalle rispettive Pretture, come all'art. 22 della Legge 22 Luglio prossimo passato, eccettuate le questioni di pubblica amministrazione, le quali sono decise a tenore dell'art. 100 della Costituzione.

VII. Entro il detto termine di 3 mesi non possono essere promosse nuove cause, nè proseguite le pendenti per titolo di credito contro le Comuni.

VIII. Quanto al pagamento dei debiti delle Comuni, il Governo, riconosciuto il rispettivo stato attivo e passivo delle medesime, proporrà al Corpo Legislativo nella prossima seduta le disposizioni relative, che crederà convenienti, non meno alla tutela delle Comuni, che ai riguardi di equità e di giustizia dovuti ai loro legittimi creditori.

L. S. Firmat. = L. Taverna Presidente.  
Sott. = I. Astolfi = Galvagna Seg.

*Certificato conforme;*

*In assenza del Cons. Segr. di Stato*

*Il Segr. Centrale della Presidenza*

**CANZOLI.**

X 13 X

N. XII.

## REPUBBLICA ITALIANA

*Milano li 27 Dicembre 1803. anno II.*

Il Governo proclama Legge della Repubblica il seguente Decreto del Corpo Legislativo, ed ordina che sia munito del Sigillo dello Stato, stampato, pubblicato ed eseguito.

*MEZZI Vice Presidente.*

*Il Consigliere Segretario di Stato*  
**L. VACCARI.**

*Milano li 23 Dicembre 1803. Anno II.*

## IL CORPO LEGISLATIVO.

**R**Adunato nel numero di Membri prescritto dall' art. 84 della Costituzione, intesa la lettura di un progetto di Legge relativo ai debiti dei Comuni, e loro attività, approvato dal Consiglio Legislativo il dì 18 del mese di Dicembre corrente, trasmessogli dal Governo il giorno 19 del mese suddetto, comunicato alla Camera degli Oratori nello stesso giorno, intesa nella sua seduta dei 23

dello stesso mese la discussione sull' istesso progetto, raccolti i suffragi a scrutinio segreto

*D E C R E T A*

I. Tutti i debiti legittimamente contratti dai Comuni incumbono ai medesimi.

II. Sono ad essi conservati tutti i beni ed altre attività loro competenti.

III. Pei debiti legittimamente contratti dai Comuni per cause indipendenti da somministrazioni militari fatte posteriormente al primo Maggio 1796, ove siano liquidati a norma degli articoli 4 e 6 della Legge 21 Settembre anno I. 1802, e in facoltà de' loro Creditori escuterli nelle vie regolari pel pagamento coi mezzi espressi nei §§. 1 e 2 dell' art. 133 della Legge 24 Luglio anno I. 1802. Tale escussione per ora non ha luogo riguardo ai debiti contratti dai Comuni per cui ai medesimi può competere il rimborso verso la Nazione.

IV. Ove tali mezzi non bastino, possono i Comuni esser escussi sulle loro proprietà ed altre attività obbligate pei detti debiti.

V. Sono eccettuati dall' escussione i pascoli, i boschi e gli edificj di proprietà de' Comuni, in quanto siano necessarj agli usi de' medesimi e de' loro abitanti. Questa necessità è conosciuta e determinata dal Governo, sentito eziandio il Creditore.

VI. I Comuni che non possono soddisfare i loro debiti coi mezzi espressi negli articoli 3 e 4 sono obbligati, sopra istanza del Creditore previamente autorizzata dal Governo, a supplirvi con un'imposta addizionale sull'Estimo. L'autorizzazione del Governo non può oltrepassare li quattro denari annui per ogni scudo d'Estimo.

VII. Qualora per circostanze non prevedute al tempo del contratto debito, o per altri motivi divenisse soverchiamente gravoso ai Comuni il pagamento dei loro debiti coi mezzi espressi negli articoli antecedenti, può il Governo sopra loro istanza accordare una dilazione al pagamento suddetto in tutto o in parte, combinando coi riguardi verso i Comuni quelli dovuti ai loro Creditori ed interessati.

VIII. Qualora un debito sia stato contratto da un Comune, che ora si trova diviso in due, o più Comuni, o sia aggregato in tutto o in parte ad altri Comuni, il pagamento del debito coi mezzi portati dalla presente Legge, incumbe al Territorio, che al tempo del contratto debito componeva il Comune debitore. La stessa compartecipazione ha luogo per le attività.

IX. Il disposto nella presente Legge ha luogo anche rapporto ai debiti de' Comuni verso la Nazione. Quanto però ai debiti per capitali infruttiferi e per annualità arretrate a tutto l'anno 1803 ha luogo a favor de'

Comuni la compensazione coi loro crediti liquidi verso la Nazione, esclusi quelli, che avessero acquistato da altri. Ove i crediti de' Comuni non fossero liquidati, ma pendesse la liquidazione dietro alla regolare loro insinuazione, è sospesa alla Nazione l'esazione dei proprj crediti nella quantità corrispondente alla somma insinuata sino all'effettiva liquidazione. Fatta la detta liquidazione ha luogo la compensazione sino alla concorrente quantità della somma liquidata.

L. S. *Firmat, Martinengo Presidente.*  
Sott. I. Astolfi = L. Massari *Segretarij.*

Certificato conforme.

*Il Consigliere Segretario di Stato*  
L. VACCARI,

( 17 )

N. XIII.

## REPUBBLICA ITALIANA

*Milano li 26 Marzo 1804 Anno III.*

Il Governo proclama Legge della Repubblica il seguente Decreto del Corpo Legislativo, ed ordina che sia munito del Sigillo dello Stato, stampato, pubblicato ed eseguito.

*MELZI Vice-Presidente .*

*Il Consigliere Segretario di Stato ,  
L. VACCARI .*

*Milano li 22 Marzo 1804 Anno III.*

## IL CORPO LEGISLATIVO

**R**Adunato nel numero di Membri prescritto dall'art. 84 della Costituzione, intesa la lettura di un progetto di *Legge sui Ricevitori Comunali e Dipartimentali*, approvato dal Consiglio Legislativo il dì 6 Marzo 1804 Anno III., trasmessogli dal Governo il giorno 10 del mese suddetto, comunicato alla Camera degli Oratori nello stesso giorno, intesa nella sua seduta dei 22 dello stesso

*Tomo IX. Num. 2.*

me se la discussione sull' istesso progetto ,  
raccolti i suffragj a scrutinio segreto

D E C R E T A

T I T O L O I.

*Dei Ricevitori Comunali.*

Art. 1. **C**iascun Comune ha un Ricevitore.

2. Più Comuni posti nel medesimo Distretto possono unirsi per eleggere un Ricevitore comune.

In questo caso si tiene scrittura separata e conto distinto di ciascheduno, e si consegnano al Ricevitore altrettanti separati registri di riscossa, quanti sono i Comuni compresi nella Ricevitoria.

3. Ogni contratto di Ricevitoria comunale è stipulato per un triennio, ed alla scadenza di questo termine non può essere nè confermato nè prorogato.

4. La morte del Ricevitore non discioglie il contratto: gli eredi e la sigurtà sono tenuti ad osservarlo sino al suo termine.

La sola insolvibilità del Ricevitore insieme, e della sua sigurtà, risultante o dalla cessione de' beni, o dall'apertura del concorso, o dagli atti esecutivi stati contro di loro consumati dal Ricevitore dipartimentale,

dà luogo alla rescissione del contratto durante il triennio, ed autorizza la Municipalità a ritirare dalle mani del Ricevitore i registri di riscossa.

5. Si reputa come non apposto qualunque termine eccedente il triennio, ed ogni patto e condizione che in qualsivoglia modo si trovasse in opposizione col disposto dalla presente Legge.

6. Le Ricevitorie comunali sono deliberate con pubblico incanto a quello che offre di esercitarle per un corrispettivo minore.

L'incanto precede almeno di sei mesi il giorno in cui il nuovo Ricevitore dee intraprendere l'esercizio della Ricevitoria.

Qualora l'offerta fosse tale, che non chiedesse alcun corrispettivo determinato, si fa luogo a migliorarla coll'oblazione di minorare il beneficio proveniente dalla pena di un soldo per ogni lira stabilita contro i morosi nell'art. 23.

7. Tale corrispettivo è sempre a carico della cassa comunale, e non può eccedere la proporzione del 3 per cento sulle somme da riscuotersi, toltine i casi spiegati all'art. 19.

8. Gl'incanti per la deliberazione delle Ricevitorie comunali si pubblicano quindici giorni prima, coll'affissione di avviso o cedola ne' modi e luoghi soliti, sì ne' capi luoghi del Dipartimento e del Distretto, come in ciascheduno de' Comuni compresi nella Ricevitoria.

Le relazioni delle seguite pubblicazioni si trasmettono puntualmente ai rispettivi Segretarj delle Municipalità riguardo ai Comuni di prima e seconda classe, ed ai Cancellieri dei Distretti riguardo a quelli di terza classe, onde siano unite agli atti correlativi.

9. Gli avvisi, e le cedole invitorie all'incanto indicano il luogo, il giorno e l'ora ne quali sarà effettuato, ed i Comuni che sono compresi nella Ricevitoria da deliberarsi.

Enunciano altresì che in ogni parte dovrà esattamente osservarsi il disposto da questa Legge.

10. Nei Comuni di prima e seconda classe assistono all'incanto le rispettive Municipalità, ed i loro Segretarj ne stendono il processo verbale.

Ne' Comuni di terza v'assistono i Municipali de' Comuni compresi nella Ricevitoria da deliberarsi, o i loro Sostituti a norma del disposto dal §. 83 della Legge 24 Luglio 1802. L'asta si tiene nel Comune d'estimo maggiore, ove trattasi di più Comuni uniti, ed in quello della Ricevitoria se trattasi d'uno solo: in amendue i casi v'assiste il Cancelliere distrettuale, il quale ne stende l'opportuno atto o processo verbale.

11. Compiuto il processo predetto viene rispettivamente sottoscritto dal deliberatario e dalla di lui sigurtà, se trovasi presente

e dai Municipali intervenuti all'incanto, ed è successivamente firmato dal Segretario della Municipalità, o dal Cancelliere del Distretto che lo ha esteso.

12. Sono incapaci d'esercitare una Ricevitoria comunale quelli che hanno parte nell'amministrazione del Comune, o sono congiunti in parentela con alcuno degli Amministratori, col Segretario della Municipalità, o col Cancelliere distrettuale fino al terzo grado civile inclusivamente, o convivono nella stessa famiglia, o ritengono indivisi i beni, od hanno con essi società di negozio; quelli che hanno lite pendente col Comune; quelli che essendo stati per l'addietro Amministratori del Comune non avessero peranche reso i loro conti; quelli che per Legge o per Decreto di Giudici non hanno la libera amministrazione de' loro beni; quelli che sono in istato di fallimento, e finalmente quelli che sono stati condannati ad una pena infamante.

13. Chi aspira ad ottenere una Ricevitoria non è ammesso ad offerire, se non presenta un' idonea sigurtà, o fa sufficiente deposito per garantire la sua offerta col risarcimento delle spese, danni ed interessi, che al Comune fossero per derivare nel caso che l'offerta medesima non fosse da lui mantenuta.

14. Il Deliberatario assicura il pieno adempimento delle obbligazioni che definitivamente assume colla prestazione d'un fidejussore

idoneo, il quale solidalmente con esso si obbliga di soddisfare a tutti i pesi risultanti dalla deliberazione.

15. Gli Amministratori comunali riconoscono la responsabilità del fidejussore presentato dal Deliberatario, e lo accettano o lo rifiutano.

L'accettazione li costituisce solidamente responsabili della sufficienza del fidejussore accettato.

Quelli tra gli Amministratori Municipali che senza legittimo impedimento mancano all'adunanza, in cui è accettato il fidejussore del Ricevitore, sono responsabili anch'essi della risoluzione del maggior numero.

I presenti, che dissentissero, non incontrano per l'accettazione degli altri alcuna responsabilità.

Ove nella deliberazione cadano più Comuni, e qualcuno de' medesimi non accetti il Fidejussore, tanto la deliberazione quanto la responsabilità predetta si restringe ai soli Comuni per cui segue l'approvazione definitiva; in questo caso è altresì in libertà dell'offerente il recedere per tutti dal contratto.

16. Se il Fidejussore è rifiutato come insufficiente, viene al Deliberatario assegnato un termine non minore di giorni cinque, e non maggiore di dieci a presentarne un altro; e qualora entro detto termine non adempia a tale prescrizione, si rinnova a di lui spese l'incanto coll'osservanza delle regole

portate da questa Legge; ferma stante l' obbligazione per i danni ed interessi spiegata nel precedente art. 13.

17. Entro il termine di trenta giorni successivi al deliberamento, chiunque non è incapace di esercitare la Ricevitoria, può offrire la diminuzione del sesto meno del corrispettivo, per cui la medesima fosse stata deliberata.

L' offerta dev' essere insinuata in iscritto alla Segretaria della Municipalità, od alla Cancelleria del Distretto, in cui si conserva l' atto dell' incanto, ed accompagnata da idonea cauzione come all' art. 13.

Questa obblazione fa che si rinnovi l' incanto colle discipline sopra stabilite.

18. Deliberata definitivamente la Ricevitoria, ed accettato il Fidejussore, viene rimesso al Prefetto del Dipartimento il Processo verbale con tutte le carte relative a tale contratto.

Esso riconosce se sono state osservate tutte le forme legali; se i patti speciali, che fossero apposti, si trovino o no in collisione col prescritto da questa Legge; se il corrispettivo convenuto sia troppo gravoso al Comune o Comuni; se l' interesse di questi sia per ogni riguardo bastantemente cautelato.

Esso lo approva, o ricusa d' approvarlo, come crede conveniente. In quest' ultimo caso decreta, che si rinnovi l' incanto ne' modi stabiliti dai precedenti articoli.

19. Se fatto per due volte l' esperimento dell' incanto non si presenta alcun aspirante, o quelli che si fossero presentati, dimandano un corrispettivo eccedente il tre per cento sulle somme da riscuotersi, i Municipali ricorrono al Prefetto, il quale, verificate le premesse circostanze, è autorizzato a permettere che la Ricevitoria sia accordata pel detto salario anche fuori d' asta durante un' anno.

Ommettendo i Municipali di ricorrere in tempo abile, suppliscono le rispettive Amministrazioni dipartimentali, le quali, sentiti gli Amministratori comunali, deputano a spesa del Comune i mancanti Ricevitori, coll' assegno a favore de' medesimi di quel più tenue corrispettivo, sotto cui loro riesce di rinvenirli.

I Ricevitori così deputati sono tenuti a presentare nel termine, che loro verrà prefisso dalle predette Amministrazioni, un' idonea sigurtà per il puntuale adempimento degli obblighi, che assumono, e non entrano nell' esercizio delle proprie incumbenze, che dopo l' approvazione del Prefetto del Dipartimento.

In caso d' ommesso ricorso al Prefetto per parte de' divisati Municipali, i rispettivi Segretarj, trattandosi di Comuni di prima e seconda classe, ed il Cancelliere del Distretto, trattandosi di Comuni di terza classe, sono tenuti di darne in tempo opportu-

no avviso alle rispettive Amministrazioni dipartimentali, e Prefetti, i quali sorvegliano sul contegno delle medesime nel soddisfare all'obbligo loro ingiunto a tal riguardo.

I Segretarij e Cancellieri che mancassero di adempirvi, sono destituiti dal loro impiego.

Qualora le Amministrazioni dipartimentali trascurassero parimenti di soddisfare alla divisata incumbenza, il Prefetto supplisce d'ufficio a tale loro mancanza, le sospende provvisoriamente dall'esercizio delle loro funzioni, e si provvede tanto da esso, quanto dal Governo a norma del disposto dagli art. 49 50 e 51 della Legge Organica sulle Autorità Amministrative, delli 24 Luglio 1802 anno I.

Queste disposizioni hanno luogo anche nel caso della rescissione del contratto, che avvenisse durante il triennio, a termine dell'articolo 4.

20. Il Ricevitore comunale riscuote tutte le Contribuzioni imposte nel Circondario del Comune tanto reali che personali, e di qualunque altra specie, sia che al Tesoro Nazionale, alla Cassa dipartimentale, ovvero alla comunale siano devolute; ogni capo d'entrata, e credito del Comune a norma del risultante da' quinternetti, e note debitamente spedite, che a tal oggetto verranno al medesimo rimesse dalle rispettive Autorità, ed incaricati conformemente al disposto dalle Leggi.

Il Ricevitore all'atto della consegna delle note dei debitori del Comune, scrive al piede del duplicato delle medesime, che rimane presso degl' incaricati comunali, il giorno, in cui glie n' è stata fatta la consegna, e vi appone la sua firma.

21. Il Ricevitore, che non abita nel Comune, di cui esercita la Ricevitoria, è tenuto a recarvisi per comodo de' contribuenti in uno dei cinque giorni, che immediatamente precedono la scadenza delle rate delle imposizioni, per ivi farne la riscossione.

Il giorno che verrà da lui designato, è notificato nel Comune con avviso da pubblicarsi almeno tre giorni prima che s'effettui, e l' avviso indica precisamente il giorno ed il luogo, in cui verrà eseguita la predivisa esazione.

22. Le rate delle imposizioni sono pagate ne' termini stabiliti dalla Legge rispettiva.

23. I contribuenti sono tenuti ad aver pagata in mano del Ricevitore ciascheduna delle suddette rate prima che ne sia scaduto il termine.

I morosi incorrono nella pena d' un soldo per lira del loro debito, che cede a favore del Ricevitore, in corrispettivo dell' obbligo che ha di pagare del proprio, ancorchè non abbia riscosso dai singoli contribuenti.

24. Il pagamento continua ad effettuarsi per due terzi almeno in moneta fina; e per

l'altro terzo metà in moneta di rame , metà in moneta erosa. Qualunque parte eccedente queste due ultime proporzioni può essere dal Ricevitore rifiutata.

25. E' parimenti in facoltà de' contribuenti il pagare direttamente in mano del Ricevitore dipartimentale , ed in questo caso consegnano in luogo del danaro al Ricevitore comunale il confesso del Ricevitore dipartimentale. Il Ricevitore comunale è tenuto d' accettare tali confessi come danaro , qualora esprimano la qualità specifica della tassa, il nome e cognome del Contribuente , e quello del Comune, a scarico del quale è stato fatto il pagamento, e siangli presentati prima della scadenza delle rate come negli articoli antecedenti.

26. Il Ricevitore non può ricusare qualunque somma che gli è presentata da un contribuente, e per conto d' un contribuente, sebbene non basti a saldare il debito del medesimo.

27. Nell' atto che riceve una somma è tenuto di farne annotazione ne' Registri di riscossa di contro alla partita del debito di quello, a scarico del quale viene pagata.

28. E' tenuto inoltre di rilasciare al pagatore, ancorchè non la domandi, una ricevuta esprimente il giorno del pagamento, la somma pagata dal contribuente, e il debito di lui, a sconto, o a saldo del quale cede il danaro consegnatogli.

Queste ricevute non sono fatte in carta bollata, e nondimeno fanno prova anche in giudizio.

29. Il Ricevitore comunale, che avendo ommesso di contrapporre alla partita del debito di alcun contribuente qualche somma ricevuta, ne fa in seguito allo stesso la ricerca, incorre nella multa del doppio della somma indebitamente pretesa, che è applicabile per metà al denunciatore, e per l'altra metà alla cassa comunale.

30. I pagamenti che vengono fatti al Ricevitore comunale da chi ha debito verso di lui per contribuzioni maturate, e per altri titoli, s'intendono sempre fatti in sconto del debito derivante dalle imposizioni fino alla concorrenza del medesimo. Il Ricevitore, che imputa tali pagamenti ne' suoi crediti privati, lasciando aperto il debito alle imposte, ed agisce in seguito col metodo privilegiato fiscale per l'esigenza di questo, oltre la contrapposizione dell'esatto a scarico del contribuente, incorre nella multa del triplo della somma indebitamente imputata nel suo credito privato, da dividersi come all'articolo precedente, e ciò oltre il risarcimento de' danni.

31. Nel quinto giorno dopo la scadenza del pagamento di ciascuna rata delle imposizioni fissata dalla Legge a norma dell'art. 22, il Ricevitore fa il versamento nella cassa dipartimentale della somma intera assegna-

ta alla medesima, e da quel giorno è tenuto a soddisfare i mandati regolari ai creditori della Comune colla quota assegnata per la stessa.

32. A questo versamento nella cassa dipartimentale, e al pagamento de' mandati comunali sino alla concorrenza dell' imposta comunale, il Ricevitore è strettamente obbligato del proprio, ancorchè egli non avesse esatta dai contribuenti in porzione o per intero la rata maturata.

33. Mancando al suddetto versamento nella cassa dipartimentale, incorre nella pena di un soldo per ogni lira della somma che non ha versata, e può essere eseguito dal Ricevitore dipartimentale, come nell' art. 78.

34. Mancando al pagamento dei mandati comunali, che non eccedono la somma, della quale è tenuto a rispondere come nell' art. 31, incorre nella pena di un soldo per lira a favore di chi senta il danno del ritardato pagamento, e può ad istanza del medesimo essere escusso dalla Municipalità col metodo prescritto pel Ricevitore dipartimentale.

Gli atti esecutivi in questo caso sono contrassegnati dal Cancelliere distrettuale.

35. Il Ricevitore è tenuto al pagamento d' ogni rata d' imposizione, tanto scossa come non scossa, e non può retrodare alcuna partita come inesigibile, a riserva solamente di quelle che non avesse potuto riscuotere per

difetto di compratori de' beni, e fondi del debitore in seguito alla fattane subasta.

In tal caso il medesimo cede al Comune i beni e fondi inutilmente subastati, e da questo ottiene il rimborso delle pagate partite.

36. Ne' casi di guerra guerreggiata, d' invasione de' nemici o di peste, per cui resta impedita la riscossione delle imposte, il Ricevitore non è obbligato alla regola dello scosso o non scosso, se non per le somme che avrebbe dovuto esigere prima della sopravvenienza dell' impedimento, e per quelle che, sebbene non peranco maturate, avesse effettivamente esatto.

Rimane in sospeso tale obbligo del Ricevitore nel caso d' inondazione di tutto o parte del Circondario d' un Comune, qualora, sul ricorso delle rispettive Amministrazioni Municipali, sia stata dal Governo provvisoriamente ordinata la sospensione del pagamento delle imposte.

Lo stesso obbligo o cessa affatto, ovvero rinasce secondo che il Governo medesimo, autorizzato anche a pienamente conoscere intorno a tale disavventura, dichiara farsi, o non farsi luogo o in tutto, o in parte al discarico delle imposizioni dalla Municipalità implorato.

37. Il Ricevitore comunale non risponde dell' entrate e dei crediti de' Comuni, se non gli ha esatti; ma nel termine di trenta gior-

ni dopo consegnategli le note dei debitori, come nell' art. 20, dee aver consumata l'esecuzione contro i morosi per quelle somme, al pagamento delle quali fossero stati condannati da sentenze passate in giudicato, purchè non sia trascorso l'anno dopo la loro data, sotto pena di reintegrare il Comune del danno, che avesse risentito sia per l'ommissione che pel ritardo dell'esecuzione.

38. Per l'esecuzione dei debitori morosi così d'imposte, come di crediti comunali risultanti da sentenze passate in giudicato entro l'anno della loro data, non abbisogna nè dell'opera, nè del decreto del Giudice, nè d'alcun'altra Autorità.

39. Passati quindici giorni dalla scadenza delle rate rispettive, fa intimare col mezzo del Cursore del Comune un avviso al debitore moroso, in cui gli prefigge il termine di cinque giorni a pagare la somma, di cui è debitore.

A questo speciale può anche supplire un somigliante avviso generale affisso ne' luoghi soliti del Comune, che diffidi tutti i debitori verso il Ricevitore di pagare entro il suddetto termine il rispettivo debito maturato.

Dell'intimazione del primo, e dell'affissione del secondo avviso, il Cursore ne fa attestazione in iscritto presso il Segretario della Municipalità ne' Comuni di prima e di seconda classe, e presso il Cancelliere distrettuale ne' Comuni di terza classe.

40. Spirato il termine di cinque giorni compiti, successivi a quello, in cui fu intimato o affisso in pubblico il suddetto avviso, il Ricevitore col mezzo dello stesso Curatore, al quale in caso di bisogno è prestato ajuto dalla forz' armata, fa oppignorare i beni mobili e stabili dei debitori.

Nell'atto della oppignorazione il Curatore lascia a ciascun debitore una carta esprime il nome del Ricevitore, che la fa eseguire, quello del debitore, la somma del debito, il titolo del medesimo, la indicazione della qualità e quantità degli effetti oppignorati, e la diffidazione al debitore, che non redimendoli entro il termine espresso negli articoli 43 e 45, si passerà alla vendita dei medesimi col mezzo dell' asta.

41. E' in arbitrio del Ricevitore il consumare l'esecuzione piuttosto sui frutti, sui fondi, o sui mobili del debitore moroso. Le bestie però ed attrezzi inservienti alla coltura de' terreni, gl' istromenti dell' arte, le suppellettili e vesti inservienti all' uso necessario della vita, non possono essere eseguiti che nel caso di totale deficienza di altra sostanza.

Quest' azione del Ricevitore s' estende egualmente su tutti i fondi descritti in nome e conto del debitore, e sugli effetti esistenti anche in altri Comuni o Dipartimenti della Repubblica, ma non può esperirne se non dopo verificata cogli atti esecutivi l' insuffi-

sufficienza del debitore a soddisfarlo con quanto possiede nel Circondario comunale della Ricevitoria, in cui trovasi o censito, o tassato.

Questa facoltà è ristretta alla parte sola, che non avesse potuto conseguire con detti sperimenti, e non può pregiudicare l'interesse del Ricevitore locale, che sempre gli è preferito pel conseguimento delle imposte cadenti nella propria Ricevitoria.

42. L'oppignorazione in ogni caso non può eccedere il verosimile valore corrispondente alla quantità del debito, compresa la pena e l'ammontar delle spese della esecuzione.

Ove nel patrimonio del debitore non esistessero che effetti di valor superiore al di lui debito non suscettibili di divisione, è in facoltà del Ricevitore il consumare sopra di questi gli atti d'escussione, attenendosi, per quanto può, a quelli, che nel verosimile loro valore meno si discostano dall'importare del suo credito.

43. Il termine a redimere i pegni non può essere minore di dieci giorni.

44. Trascorso il suddetto termine, e non fattosi dal debitore il pagamento della somma dovuta, e delle spese a norma dell'art. 52, il Ricevitore fa vendere gli effetti oppignorati per mezzo dell'asta.

Questa ordinariamente non può eseguirsi prima di cinque giorni compiuti.

*Tomo IX. Num. 3.*

45. Qualora però siano stati oppignorati semoventi od effetti soggetti a deperimento, o la di cui conservazione sia dispendiosa, i termini stabiliti ne' due precedenti articoli sono ridotti a soli tre giorni.

46. L'asta è indicata con un avviso da affiggersi al Pubblico tre o cinque giorni prima, giusto il disposto dai precedenti due articoli, in cui vengano enunciati il giorno, l'ora, il luogo, e gli effetti da venderli.

Ordinariamente si tiene nel luogo solito degl'incanti del Comune, eccettuato il caso, in cui convenisse fissare un luogo diverso a scampo delle spese del trasporto degli effetti da incantarsi.

47. L'atto dell'asta è steso in iscritto. Vendendosi mobili, non vi si esprime che il nome dell'acquirente, il prezzo della vendita d'ogni capo, e vi si appongono le sole firme della persona che vi assiste, e del Banditore. Vendendosi stabili, si registrano tutte le offerte, e l'atto è firmato anche dai compratori.

Assiste all'asta ne' Comuni di prima e seconda classe un Attuario civile o suo Sostituto; nei Comuni di terza classe l'Agente comunale, o chi lo rappresenta.

Chiuso l'incanto, l'atto è consegnato al Segretario della Municipalità nelle Comuni di prima e seconda classe, ed al Cancelliere del Distretto nelle altre Comuni.

48. Il Ricevitore vende i beni oppignorati

al miglior offerente, qualunque sia il prezzo che viene offerto, e chiusa l'asta ne trasferisce il pieno dominio, e possesso nel deliberatario, mediante anche pubblico istromento senz'altre formalità.

49. Ammontando questo ad una somma maggiore del credito del Ricevitore comprese le spese, il di più è consegnato al contribuente, che ha sofferti gli atti esecutivi.

Il Ricevitore non può ritenerlo, ancorchè avesse verso il medesimo altri crediti privati.

La ritenzione che facesse il Ricevitore per siffatti crediti, oltre la restituzione della somma indebitamente ritenuta, è punita colla pena stabilita pel furto.

50. Dietro la vendita legalmente consumata come sopra, non ha luogo a favore del debitore escusso il riscatto per alcun titolo degli effetti venduti.

Questo beneficio è al medesimo riservato nel solo caso, in cui il prezzo del fondo venduto risulti inferiore al di lui estimo censuario, purchè ne faccia uso entro il termine di mesi tre compiti, compensi l'acquisitore col pagamento di lire cinque per ogni cento sul capitale da quello sborsato; e s'offerisca a reintegrarlo delle spese necessariamente fatte in detto fondo, o coll'incontro de' frutti da esso percetti, che si devolvono all'

escusso, od in altro modo a termini di ragione.

51. Per questa disposizione però non gli è tolta l'azione alla rescissione della vendita di que' beni, che fossero stati venduti a meno della metà del loro giusto valore a termini del diritto comune; ben inteso che detta azione si diriga contro l'acquirente, non contro il Ricevitore, il quale non dovrà nè direttamente nè indirettamente averne danno o molestia, a meno che non vi sia stato dolo per parte di lui medesimo.

52. Il Ricevitore per le spese dell'esecuzione percepisce otto danari per ogni lira del suo credito effettivamente cautato, semprechè abbia avuto effetto la oppignorazione; o il debitore pagasse soltanto il suo debito nell'atto della medesima.

Percepisce inoltre altri quattro danari per ogni lira come sopra, qualora abbia luogo la subasta, ovvero il debitore soddisfi il suo debito nell'atto della medesima.

53. Nessun' Autorità amministrativa o giudiziaria può sospendere per qualsivoglia titolo o causa gli atti intrapresi dal Ricevitore per la riscossione delle contribuzioni e crediti spiegati nel precedente art. 37.

I Tribunali giudiziarij sovra istanza de' contribuenti, qualora nella consumazione degli atti esecutivi siano state dal Ricevitore violate le disposizioni della presente Legge, giudicano a termini della medesima sul ri-

sarcimento richiesto dai gravati, e condannano il Ricevitore al pagamento della multa.

Se le eccezioni introdotte dal Ricevitore nella sua risposta versassero sull'intelligenza ed applicabilità della presente Legge, il Tribunale giudiziario sospende la sua decisione, o rimette la quistione pregiudiziale alla decisione del Consiglio Legislativo.

Il termine a proporre tali reclami è di un quadriennio compiuto. Questo spirato senza che siansi portati alla cognizione di detti Tribunali, se ne reputa estinta ogni azione.

54. Qualunque sia il tempo, pel quale il Ricevitore differisce l'esecuzione contro i morosi contribuenti, non può da loro pretendere per siffatta dilazione alcuna somma al di là del soldo per lira accordato nell'art. 23, ancorchè l'avesse convenuta espressamente co' medesimi.

55. Il Ricevitore, che avvertitamente riceva da un contribuente qualunque minima somma, oltre il suo debito allibrato nei registri di riscossa, ed il soldo per lira, se è moroso, e le spese dell'esecuzione nella misura prescritta nell'art. 52, oltre la rifusione della somma indebitamente percetta, è punito colla pena del furto.

Se riscuote di più del dovutoli cogli atti compulsivi, oltre la reintegrazione come sopra, incorre nella pena stabilita per la concussione.

56. Incorre egualmente in questa pena il

Ricevitore, che usa, per conseguire un suo credito privato, altronde legittimo, del metodo speciale d'esecuzione stabilito per la riscossa delle imposizioni, ed inoltre perde il credito, lo rifonde se già esatto.

57. Terminato il triennio della Ricevitoria, può ancora il Ricevitore usare del metodo privilegiato d'esecuzione contro i debitori delle imposte arretrate per sessanta giorni successivi. Quello che ne usa passati i suddetti sessanta giorni, incorre nella pena della concussione, oltre la perdita, o rifiusione del credito.

Gli atti esecutivi però, che alla scadenza de' predivisati sessanta giorni si trovassero già incamminati, proseguiranno a correre collo stesso metodo per lo spazio di mesi quattro successivi.

58. Spirati ne' rispettivi casi i termini predetti, cessa interamente il privilegio del divisato metodo, ed i residui crediti del Ricevitore per titolo d'imposizioni diventano a tutti i riguardi crediti meramente privati, come se non avessero avuta origine dalle imposizioni, ed ha luogo a riguardo de' medesimi la disposizione dell'art. 30.

59. Li due precedenti articoli hanno luogo non solamente se la Ricevitoria passa ad un altro, ma ancora se nel nuovo contratto succede quello stesso, che fu Ricevitore nel triennio passato.

60. Entro quindici giorni successivi a quel-

lo, nel quale dee a termini dell'art. 31, aver versata nella cassa dipartimentale l'ammontare di ciascheduna rata delle contribuzioni, il Ricevitore comunale è tenuto a giustificare il fatto versamento colla presentazione alla Municipalità del confesso rilasciatogli dal Ricevitore dipartimentale.

61. Nel finire d'ogni anno il Ricevitore presenta alla Municipalità, e ai Revisori de' conti la sua azienda. Essa è proposta nel Consiglio comunale, ordinato dall'art. 130 della Legge 24 Luglio 1802, colle osservazioni della Municipalità e dei Revisori de' conti. Il Consiglio l'approva, o nel caso d'irregolarità prende le determinazioni, che giudica convenienti a garantire l'interesse dalla Comune e de' Contribuenti.

62. Passati li sessanta giorni dopo il triennio come nell'art. 58, il Ricevitore rassegna alla Municipalità tutti i registri statigli consegnati per l'esazione delle contribuzioni nel triennio scaduto, e unitamente una tabella di tutti quelli che gli sono tuttora debitori per residui delle imposte. La forma di questa tabella è quella stessa de' registri. La Municipalità col Segretario, o col Cancelliere distrettuale la confrontano co' registri medesimi, e trovandola conforme, certificano in calce della stessa, che le partite contenutesi trovano tuttora aperte nei registri ritirati, nel modo che apparisce dalla tabella medesima. Questa tabella col certificato comesopra

è rilasciata al Ricevitore scaduto; per valersene, al caso, in giudizio contro i suddetti debitori.

63. Nel primo Consiglio comunale successivo si propone la resa de' conti del Ricevitore per l'ultimo anno; si rivede quella de' due anni antecedenti; si verifica la consegna de' registri della riscossa, e quando non emergano osservazioni in contrario, si fa allo stesso il suo salda-conto, e la liberazione finale dell'esercitata Ricevitoria.

## T I T O L O   I I .

### *Dei Ricevitori Dipartimentali .*

64. Presso ciascuna Amministrazione dipartimentale vi è un Ricevitore eletto col mezzo dell'asta. Questa si tiene innanzi all'Amministrazione stessa, presente il Prefetto, e si osservano le forme e le modalità prescritte dissopra negli art. 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17. Il Segretario della medesima ne stende e ne contrassegna il processo verbale.

65. Sono pure comuni al contratto di Ricevitore dipartimentale le disposizioni de' precedenti articoli 3, 4, 5, 6.

66. Il salario del Ricevitore dipartimentale è a carico della cassa dipartimentale. L'Amministrazione gli fornisce pure il locale co' mobili necessarj per l'esercizio della Ricevitoria. Ma gli articoli di consumazione,

come sono i libri, la carta e simili; il soldo degli impiegati, le spese pel trasporto del danaro alla cassa del Tesoro pubblico, e generalmente ogni altra spesa, restano a carico del Ricevitore.

67. Non può essere Ricevitore dipartimentale chi ha lite pendente col Dipartimento, chi ha parte nell'amministrazione di esso, o è congiunto in parentela entro il terzo grado civile cogli Amministratori, o ha cogli stessi alcun' altra delle relazioni espresse nell' art. 12, o soggiace ad alcuna dell' eccezioni personali nello stesso articolo contemplate.

68. Deliberata definitivamente la Ricevitoria, ed accettata come idonea la sigurtà dall' Amministrazione dipartimentale, il Prefetto trasmette al Ministero dell' Interno il processo verbale colle sue osservazioni. Il Ministro dell' Interno, di concerto con quello del Tesoro pubblico, o approva il contratto, o ricusa d'approvarlo, e decreta in questo caso, che sia rinnovato l'incanto ne' modi prescritti da questa Legge.

69. Il Ricevitore dipartimentale esige dai Ricevitori comunali tutte le somme delle contribuzioni destinate per le spese nazionali e per le dipartimentali.

70. Esige dai singoli debitori tutte le entrate del Dipartimento, costituite in effettivo numerario, e maneggia il danaro dei di-

versi assegni, che vengono fatti dai Ministri al Prefetto.

71. Il Ricevitore non può fare alcun pagamento col danaro destinato per le spese generali della Repubblica, se non sopra mandato firmato da un Ministro, ed in seguito ad assegno sul medesimo fatto dal Ministro del Tesoro pubblico.

72. Non può fare alcun pagamento col danaro assegnato per le spese dipartimentali, che sopra mandato dell'Amministrazione, fatto a seconda del prescritto nell'art. 45, della Legge 24 Luglio 1802. Anno I.

73. Non può fare alcun pagamento col danaro messo da un Ministro a disposizione del Prefetto, se non sopra mandato firmato dal medesimo, o da chi lo rappresenta, e controscritto dal Segretario generale, e dal capo della Contabilità di Prefettura.

74. Nel termine di giorni cinque successivi a quello, in cui i Ricevitori comunali debbono aver versate nella cassa dipartimentale le rate delle imposizioni, come prescrive l'art. 31, il Ricevitore dipartimentale è tenuto di far versare a suo rischio nel pubblico Tesoro la somma destinata al medesimo per le spese nazionali.

75. Il Ricevitore dipartimentale, che manca di fare il versamento come sopra nel termine suddetto, incorre nella pena di un soldo per ogni lira della somma non versata.

ed inoltre vi è immediatamente costretto a tale versamento cogli atti esecutivi.

76. Alla stessa pena soggiace pure nel caso di ritardo al pagamento de' mandati, la quale cade a beneficio di chi ha sentito il pregiudizio del ritardo medesimo.

77. Le disposizioni degli articoli 36 e 37 di questa Legge sono di necessaria conseguenza estese anche ai Ricevitori dipartimentali.

78. Dopo la scadenza del termine fissato nell' art. 31 ai Ricevitori comunali, pel versamento da farsi da loro delle rate delle contribuzioni nella cassa dipartimentale, il Ricevitore del Dipartimento ha diritto di esigere dai medesimi un soldo per ogni lira della somma, che avessero mancato di versare, e passati altri quindici giorni successivi, come all' articolo 39, ha diritto di costringerli al pagamento col mezzo dell' esecuzione.

79. Per consumare gli atti d' esecuzione in odio de' Ricevitori comunali e le sigurtà loro, segue lo stesso metodo e le stesse forme, che sono prescritte negli articoli 39 e seguenti sino al 53 compreso, ad eccezione soltanto che le relazioni de' Cursori, ed i processi verbali delle subaste sono consegnati nella Segreteria dell' Amministrazione dipartimentale.

80. Se consumate l' esecuzione contro il Ricevitore comunale, e la di lui sigurtà, il

Ricevitore dipartimentale non trova abbastanza per soddisfarsi di tutto il suo credito, può dirigere l'esecuzione:

1. Contro i singoli contribuenti, che fossero tuttora debitori per causa delle imposte verso lo stesso Ricevitore comunale.

2. Contro i Municipali, che hanno accettata come idonea la sigurtà dallo stesso Ricevitore comunale presentata.

3. Qualora dopo eseguite tutte le diverse escussioni rimanesse ancora il Ricevitore dipartimentale creditore di qualche parte di dette imposte, vengono queste distribuite su tutti i Censiti del Comune in proporzione del rispettivo Estimo insieme all' importare delle spese d'esecuzione per insufficienza de' debitori non pagate a norma del disposto dall' art. 52 di questa Legge, e del soldo per lira a titolo di pena imposto al Ricevitore comunale risultato incapace alla soddisfazione del proprio debito.

Il suddetto residuo credito è senza ritardo aggiunto alle rispettive partite degli Estimati nel quinternetto esattoriale, ed alla scadenza della prossima rata se ne fa la riscossione dal nuovo Ricevitore comunale, o da chi ne farà le veci, e si versa nelle mani del Ricevitore dipartimentale in conformità del prescritto per gli altri versamenti di pubbliche imposizioni.

E' tenuto il Ricevitore dipartimentale a seguire rigorosamente la predivisata gradua-

zione sotto pena della rifusione di tutte le spese, e di tutti i danni a favore di quello, che fosse stato esecutato senza essersi prima praticata l'esecuzione contro tutti gli altri, che per la disposizione di questo articolo dovevano essere escussi innanzi a lui.

La liquidazione delle spese e de' danni da rifondersi in questo caso dal Ricevitore dipartimentale, si fa mediante presentazione d'una nota de' medesimi al Prefetto, che dee ammetterla nella sua totalità, a meno che non apparisca manifestamente esagerata; nel qual caso la riduce a termini d'equità, e la di lui riduzione non va soggetta nè a revisione, nè a reclamo.

81. Se per non avere il Ricevitore comunale presentato alla Municipalità il confesso del Ricevitore dipartimentale giusta il prescritto nell'art. 60, la medesima fa istanza presso di questo, affinchè diriga l'esecuzione contro il Ricevitore comunale e la sua sigurtà, il Ricevitore dipartimentale è tenuto di farlo; e qualora non vi soddisfaccia entro il termine d'un mese dal dì della ricevuta istanza in iscritto, risultando il Ricevitore comunale e la di lui sigurtà insolvibili, perde il diritto d'agire contro i Municipali ed i Contribuenti del Comune, che hanno già pagata in mano del Ricevitore comunale la quota della contribuzione a loro assegnata ne' registri di riscossa.

82. Le disposizioni degli articoli 24 26 28 30 54 55 56 57 58 59 a favore dei singoli contribuenti, hanno luogo, in concorso del Ricevitore dipartimentale, a favore dei Ricevitori comunali, e degli obbligati per loro solidalmente e sussidiariamente.

83. Le quistioni che insorgessero tra il Ricevitore dipartimentale, ed alcuno de' Ricevitori comunali, o la Sigurtà del medesimo, o le Municipalità, o i Contribuenti, come quistioni di pubblica amministrazione, sono della cognizione immediata delle Prefetture, ed in ultima istanza del Consiglio Legislativo.

Le esazioni in corso non possono mai essere sospese, se non ne' casi specificati all' articolo 36.

I gravami, che indebitamente si cagionassero nelle riscossioni, sono conosciuti da' Tribunali giudiziarij come all' art. 53.

84. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato al versamento nel pubblico Tesoro, il Ricevitore dipartimentale è tenuto a presentare all' Amministrazione il confesso riportato dal Tesoro medesimo, regolandone la presentazione in modo, che alla scadenza della rata posteriore risulti per intero già versata l' anteriore.

In caso di mancanza l' Amministrazione può fare escutere da uno speciale delegato il Ricevitore, e la di lui sigurtà, e soddi-

sfare il Tesoro per garantire l'interesse del Dipartimento.

85. Il Ricevitore dipartimentale tiene un distinto giornale di cassa d'entrata e d'uscita, che gli è consegnato di mese in mese dall'Amministrazione dipartimentale.

86. In fine d'ogni mese dal Ragionato dell'Amministrazione in presenza di due Membri della stessa, si esaminano i conti del Ricevitore, e si fa il ristretto di cassa.

Il Ragionato, contro ricevuta, ritira i giornali di entrata ed uscita, e li corrispondenti ricapiti: il residuo fondo risultante dal ristretto è portato nel giornale d'entrata del mese successivo.

87. Passati dalla scadenza del triennio i termini stabiliti negli articoli 57 e 58, l'Amministrazione ritira dal Ricevitore dipartimentale tutti i libri, e registri relativi all'esercita Ricevitoria. Nell'atto stesso però è rilasciata al Ricevitore dipartimentale una tabella esprimente il nome di tutti quelli, che dai detti registri appariscono tuttora debitori al Ricevitore, e la somma del debito rispettivo, perchè possa valersene al caso in giudizio contro de' medesimi.

88. Colla scorta dei mensuali ristretti di cassa dei registri ritirati come sopra, il Ragionato dell'Amministrazione fa il rendiconto generale, che è esaminato dall'Amministrazione e dalla Prefettura, e non emer-

gendo osservazioni in contrario, è rilasciato al Ricevitore scaduto il salda-conto generale dell'esercitata Ricevitoria.

*Firmat. G. G. Marogna Presidente.*

L. del S.

Sott. A. Belmonte = F. Galvagna Segretarj.

Certificato conforme.

*Il Consigliere Segretario di Stato*

L. VACCARI.

## REGOLAMENTO

*Per l'esercizio del diritto patronale delle Comuni, e dei Consorzi Comunali nella elezione de' Parrochi.*

1. **A**Ll'occasione che accada vacanza di Parrocchia, o Vicaria di Patronato delle Comuni rispettive, o dei Capi di famiglia, o di altra determinata rappresentanza, il Delegato del Circondario ne fa rilievo nel suo rapporto al Prefetto Dipartimentale.

2. Dove emergano titoli di controversia, o sul patronato in genere, o sulle competenze delle rappresentanze pretendenti al diritto, della stessa maniera il Delegato ne fa rilievo colle proprie osservazioni.

3. Il Prefetto ne' casi di assoluto, e certo Patronato ne porge avviso all' Ordinario, onde inviti gli aspiranti all'esame canonico, ed ammessi tutti coloro che si presentano, ne comunichi in appresso i risultati colla specifica, e gradazione, se occorre, de' soggetti riconosciuti idonei nell'esame.

4. In caso di dubbio, o sul Patronato in massima, o sul diritto delle diverse rappresentanze che vi pretendono, non si fa luogo all'esame, se prima sentiti gli interessati, e

*Tomo IX. Num. 4.*

consultati gli Ordinarij non venga inoltrata la controversia ai Ministri per il Culto, e dell' Interno, secondo le diverse rispettive attribuzioni, onde sia definita.

5. Il Prefetto ricevuta la Specifica degl' idonei la rimette alle rispettive Municipalità, onde premessa per giorni tre la pubblica affissione dei nomi de' concorrenti dispongano la celebrazione de' Comizj per l' elezione da non potersi protrarre oltre dieci giorni appresso.

6. Si fa luogo ai Comizj anche per un solo aspirante. Dove però fosse dichiarata, e manifesta la generale avversione della Comune al solo aspirante, si sospendono i Comizj, finchè non si presenti altro idoneo.

7. Nelle Comuni di prima, e di seconda classe il Prefetto destina uno speciale Delegato Politico per l' assistenza ai Comizj. Questi di concerto coll' Amministrazione Municipale avvertita, destina il giorno de' Comizj. Nelle Comuni di terza classe il Cancelliere Distrettuale è incaricato della Delegazione politica.

8. L' Amministrazione Municipale della Comune presieduta dal Delegato Politico forma il Consesso assistente. Il Consesso si riunisce alla Chiesa Parrocchiale.

9. La forma de' Comizj è regolata secondo le veglianti generali discipline, colle quali s' intende supplito dove non si stende la presente disposizione.

10. I Cittadini aventi diritto a votare debbono essere riconosciuti idonei a termine del vegliante sistema rappresentativo. La ricognizione si fa dal Consesso dove di mano in mano sono registrati gli ammessi a votare.

11. Per determinare la legittima rappresentanza, che dà diritto a votare, si ritiene, che dove si tratti di Patronato Comunitativo la rappresentanza a termini della massima superiormente dichiarata risiede nel Consiglio Comunale. Dove il Patronato sia riconosciuto appartenere ai Capi di famiglia, o ad altro Consorzio patrono, è riservata ai soli Capi suddetti, od ai componenti questo tale Consorzio.

12. Que' Cittadini, i quali professano altro Culto non danno voto per l'elezione de' Ministri della Religione Cattolica.

13. Dove circostanze particolari esigano particolari dichiarazioni quanto al diritto, ed al modo di votare, i Prefetti ne consultano il competente Ministero prima di permettere la celebrazione de' Comizj.

14. Riuniti, e registrati i votanti, il Delegato politico fa leggere pubblicamente i nomi degli aspiranti, ed invita i presenti a votare sopra ciascuno di essi.

15. La sorte decide sull'ordine col quale gli aspiranti debbono individualmente venire proposti di mano in mano alla votazione. L'estrazione a sorte dei nomi segnati so-

pra distinti bullettini si eseguisce dal Con-  
sesso alla presenza de' votanti per terza ap-  
posita mano.

16. I voti si ammettono colla ballottazio-  
ne segreta secondo la pratica adottata ne'  
Consigli Comunali, e colla stessa pratica se  
ne fa lo scrutinio rispettivo, dichiarandosi in  
appresso dal Delegato politico ad alta voce  
il numero de' voti favorevoli, o contrarj che  
ciascuno degli aspiranti ha riportato nella vo-  
tazione.

17. Quegli fra i Concorrenti, il quale  
avendo ottenuto individualmente il voto fa-  
vorevole del maggior numero de' votanti per  
uno almeno di più della metà, prevalga com-  
parativamente per maggiori voti sopra gli  
altri concorrenti viene proclamato come elet-  
to.

18. Nel caso dell'unico aspirante la mag-  
giorità assoluta de' voti favorevoli basta per  
l'elezione.

19. Nel caso di molti concorrenti dove nes-  
suno individualmente ottenga la maggioran-  
za assoluta, la sola prevalenza comparativa  
sopra gli altri non basta per la definitiva  
elezione. Quindi la votazione si ripiglia col  
metodo medesimo, finchè risulti in favore di  
alcuno l'assoluta insieme, ed insieme la com-  
parativa maggioranza.

20. Nel caso che il diritto della Comune,  
o della rappresentanza patrona sia circoscrit-  
to alla sola proposizione d'una terna, que-

sta si forma dei tre prevalenti per comparativa maggioranza di voti.

21. Il Delegato politico rimette il processo verbale dell'atto coll' Elenco de' votanti, e col numero de' voti colle opportune osservazioni al Prefetto.

22. Dove risulti evidentemente la regolarità della nomina, il Prefetto la dichiara legittima. Dietro la dichiarazione del Prefetto l'Amministrazione Municipale presenta il nominato all'Ordinario per la canonica istituzione, che viene in appresso insinuata nei modi regolari alla placitazione del Ministro.

23. Nel caso che emerga articolo di controversia sulla legalità de' Comizj, e sulla regolarità della votazione, il Prefetto ne rimette la decisione ai Ministri per il Culto, e dell'interno, secondo le rispettive attribuzioni.

24. Riconosciuta dai Ministri medesimi legittima sotto ogni rapporto l'elezione si fa luogo agli accennati atti successivi. All'opposto dove la sia dichiarata illegittima, s'invitano di nuovo dal Prefetto i Comizj nella stessa forma per una nuova elezione fra i medesimi Concorrenti.

25. Dipenderà in questo caso dal giudizio, e dalla determinazione dei Ministri competenti il dichiarare ammessi alla nuova votazione, od escluse il supposto eletto, a misu-

ra che lo stesso sia risultato complice della notata irregolarità per illegittimi mezzi adoperati, od esente da ogni sospizione.

26. Dove risultando pure la regolarità de' Comizj emergessero gravi e fondati titoli di sospizione contro il carattere morale, e politico dell'eletto, si rende egualmente necessario il riferirne al Ministro per il Culto.

27. In caso che dietro gli allegati titoli l'eletto fosse superiormente dichiarato non accetto al Governo, non si ammette a nuova votazione, ritenendosi escluso definitivamente.

28. Le spese saranno regolate sulle tariffe ordinarie nel modo più moderato, e col maggiore possibile risparmio di assistenti.

29. Le spese medesime restando a carico del nominato, dovranno dal medesimo pagarsi prima di ottenere il possesso delle temporalità beneficiarie.

30. In caso di disparere, o di dubbio la superiore competente Autorità ne decide, e ne determina all'uopo le discipline precise.

15 Maggio 1804 anno III. Approvato

*Firmat. MEZZI Vice-Presidente.*

*Il Consigliere Segretario di Stato  
Sott. L. Vaccari.*

( 55 )  
16 Maggio 1804.

Il Ministro per il Culto ordina che il presente Regolamento sia stampato e diramato per la corrispondente esecuzione.

*Bovara.*

*Casnati Segr. Aggiunto.*

## N A P O L E O N E I .

Per la Grazia di Dio, e per le Costituzioni Imperatore de' Francesi, e Re d' Italia.

*EUGENIO Vice-Re d' Italia, Arcicancelliere di Stato dell' Impero Francese, a tutti quelli che vedranno le presenti salute.*

Veduto il Decreto 19 Luglio.

**N**Oi in virtù dell' autorità che dall' Altissimo ed Augustissimo Imperatore e Re N A P O L E O N E I . Nostro grazioso Sovrano, Ci è stata delegata, abbiamo ordinato, ed ordiniamo quanto segue:

## A R T I C O L O I .

Dalla Stamperia Reale sarà mandato a tutte le Municipalità del Regno, il Bollettino delle Leggi pel prezzo di associazione, che verrà stabilito.

## A R T I C O L O I I .

L' associazione formerà un articolo della spesa Comunale; il pagamento si farà dal

## N A P O L E O N I.

*Par la grâce de Dieu et par les Constitutions,  
Empereur des Français et Roi d'Italie :*

EUGÈNE Vice-Roi d'Italie Archichancelier d'  
Etat de l'Empire Français, à tous ceux  
qui les présentes verront, salut :

*Vu le Décret du 19 Juillet.*

**N**ous en vertu de l'autorité qui nous a  
été déléguée par le très haut, et très Au-  
guste Empereur et Roi N A P O L E O N I. no-  
tre très honoré beau père et gracieux Sou-  
verain avons décrété, et ordonné ce qui  
suit :

### A R T I C L E I.

Le Bulletin des Lois sera envoyé, par l'  
Impimerie Royale, à toutes les Municipalité-  
s du Royaume, pour le prix d'abonne-  
ment qui sera fixé.

### A R T I C L E II.

L'abonnement formera un article des dé-  
penses Communales ; le paiement en sera

Ricevitore d'ogni Comune a quello del rispettivo Dipartimento, che ne verserà il prodotto nella Cassa del Tesoro pubblico.

*A R T I C O L O III.*

Le somme relative vi saranno tenute in deposito a disposizione del Ministro dell'Interno per supplire alle spese della Stamperia medesima, a cui restano specialmente assegnate.

*A R T I C O L O IV.*

Il Ministro dell'Interno farà fornire intanto a tutte le Comuni, che non ne sono provvedute, la raccolta del Bullettino delle Leggi, ed il Foglio Ufficiale dall'epoca della Costituzione del 1802 in avanti.

*A R T I C O L O V.*

Il prezzo di questa raccolta è fissato a quattro soldi per ogni foglio, è pagato come nell'art. II., ed assegnato per le spese indicate all'art. III.

*A R T I C O L O VI.*

Il Ministro dell'Interno, o il Ministro del Tesoro sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, dell'esecuzione di questo De-

fait par le Receveur de chaque Commune à celui du Département, qui en versera le produit dans la caisse du Trésor public.

### A R T I C L E III.

Les sommes qui en proviendront y seront tenue à la disposition du Ministre de l'Intérieur, pour suppléer aux dépenses de la même Imprimerie, à laquelle elles sont spécialement assignées.

### A R T I C L E IV.

Le Ministre de l'Intérieur fera fournir en attendant, à toutes les Communes qui n'en sont pas pourvues, le Recueil du Bulletin des Lois et la feuille Officielle, depuis l'époque de la Constitution du 1802.

### A R T I C L E V.

Le prix de ce Recueil est fixé à quatre sous par feuille. Il sera payé comme il est dit à l'art. 2. et aura la destination indiquée à l'art. 3.

### A R T I C L E VI.

Les Ministres de l'Intérieur et du Trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ce Décret,

creto, che sarà stampato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato a Monza li 5 Ottobre 1805.

**IL PRINCIPE EUGENIO.**

Per il Vice-Re;  
**Il Consigliere Segretario di Stato,**  
L. Vaccari;

X 61 X

qui sera imprimé et inséré dans le Bulletin  
des Lois .

Donné à Monza le 5 Octobre 1805.

LE PRINCE EUGENE.

Par le Vice-Roi ;  
Le Conseiller Secrétaire d'Etat  
L. VACCARI.

## REPUBBLICA ITALIANA

*Milano li 26 Luglio 1802 Anno I.*

Il Governo proclama Legge della Repubblica il seguente Decreto del Corpo Legislativo, ed ordina che sia munito del Sigillo dello Stato, stampato, pubblicato ed eseguito.

*MELZI Vice-Presidente.*

*Il Consigliere Segretario di Stato,  
Nobili.*

*Milano li 24 Luglio 1802 Anno I.*

## IL CORPO LEGISLATIVO

**R**Adunato nel numero di Membri prescritto dall'art. 84 della Costituzione, intesa la lettura di un progetto di *Legge sulla Tassa personale in favore delle Comuni*, approvato dal Consiglio Legislativo il dì 21 del mese di Luglio corrente, trasmessogli dal Governo il giorno 22 del mese suddetto, comunicato alla Camera degli Oratori nello stesso giorno, intesa nella sua seduta dei

24 dello stesso mese la discussione sull'istesso progetto, raccolti i suffragj a scrutinio segreto

*D E C R E T A*

I. Al pagamento della Tassa personale, in favore delle Comuni, prescritta dalla Legge organica del Potere Amministrativo, sono obbligati tutti gli Abitanti maschi, dai 14 anni compiti, fino ai 60 pure compiti, i quali abbiano un domicilio costante di sei mesi nel circondario della Comune.

II. Sono esenti dalla suddetta Tassa personale i Padri di 12 Figlj colle loro famiglie, i domiciliati nel circondario della Comune per semplice causa di studj, e tutti coloro, che per una infermità abituale, sieno impotenti a guadagnarsi il vitto giornaliero.

III. I Consigli comunali giudicano sulla competenza delle pretese estenzioni. Il loro giudizio è sottoposto all'approvazione del Prefetto, o Vice-Prefetto.

IV. Il Governo stabilisce le discipline occorrenti per la formazione, e custodia de' Ruoli delle persone sottoposte al pagamento della Tassa personale.

V. Ne' Luoghi murati, all'ingresso de' quali si esigono i Dazj di consumo, i Consigli comunali sostituiscono alla Tassa per-

sonale una sovraimposta su qualche articolo di consumazione.

VI. Gli stessi Consigli ne determinano la misura sugli stati della rispettiva popolazione. Il prodotto della sovraimposta sostituita deve equivalere al contingente della personale.

VII. La Tassa personale non può in ve- run caso eccedere la somma di lire tre, e mezza; ma può, e dev' essere minore, se i bisogni della Comune lo permettono.

VIII. Le spese, alle quali è destinato il prodotto della Tassa personale, sono per egual porzione sostenute da un' imposta ad- dizionale sul Censo.

IX. Al pagamento della Tassa personale si ritengono coobbligati in qualità di Fidejussori i Locatori delle Case per i Conduttori delle medesime, i Capi di Bottega pe' loro Lavoranti, i Padroni di Casa pe' Domestici, ed i Proprietarj dei terreni, o loro Affittuarj pe' loro Coloni parziarj de' rispettivi fon- di.

X. L' azione contro i nominati Fidejussori non ha luogo, se non dopo l' escussione de' principali debitori, la quale s' intende ab- bastanza provata col semplice attestato dell' Esattore, che asserisca di aver trovato il de- bitore principale, o assente dalla Comune, o impotente al pagamento.

XI. La suddetta coobbligazione non dura al di là del termine dell' affitto, o della so- cietà

cietà colonica, o locazione d' opere, ed è  
limitata alla Tassa personale di quell' an-  
no.

*Firmat.* = L. Vaccari *Presidente.*  
L. del S.

*Sott.* Mangilli = L. Porro *Segretarij.*

Certificato conforme;  
*Il Consigliere Segretario di Stato.*

*Nobili.*

REPUBBLICA ITALIANA

I S T R U Z I O N E

*Per la formazione, e custodia del Ruolo ordinato dalla Legge 24 Luglio 1802 degli abitanti maschj dagli anni 14 compiti fino ai 60 pure compiti, sottoposti al pagamento della Tassa Personale, secondo il disposto dalla stessa Legge.*

I. **I**N ogni Comune non murata, che a termini della detta Legge può essere soggetta al pagamento della Tassa personale, dovrà farsi annualmente il Ruolo personale secondo l'annessa Formola A.

II. Gli Amministratori Municipali di ciascuna Comune, ovvero i loro sostituti in essa abitanti per le Comuni di terza Classe dovranno coll'assistenza del Segretario, o Cancelliere Distrettuale procedere alla formazione del Ruolo di tutti i Maschj, che siritroveranno attualmente viventi nel Territorio della loro Comune d'età d'anni 14 compiti sino ai sessanta pure compiti, i quali abbiano un domicilio costante di sei mesi nel Circondario della Comune.

III. Dovranno in Ruolo descrivere il Nome, e Cognome di ciascuno dei detti Maschj viventi, ed anche il Nome del loro Padre, o sia vivo, o sia morto a tenore della suddet-

ta Formola, praticando il Soprannome, o altro distintivo per fuggire le confusioni nel caso di somiglianza di nome, e descrivendo in fuori il primo Maschio colla lettera iniziale del cognome *Majuscola*, e gli altri Maschj della stessa Casa in dentro col far poi di contro una linea in piedi che abbracci tutti i Maschj di ciascuna Famiglia, e dove non vi sono Maschj dovrà farsi la seguente annotazione: — Segue la Famiglia ec. non avente Maschj colletabili.

IV. Affine di evitare le confusioni, o duplicazioni, che potessero seguire, dovranno principiare dal descrivere, girando di Casa in Casa per ordine topografico, e di Famiglia in Famiglia progressivamente, tutti quelli che abitano nell' interno del rispettivo Comune e successivamente passeranno a descrivere gli altri, che abitano nelle Cassine, Molini, ed altri luoghi situati fuori dell' abitato della Comune suddetta distinguendo ciascheduna Cassina, Molino, e luogo col proprio nome, e notando sotto ciaschedun luogo i rispettivi Maschj, che vi abitano dell' età soprascritta, secondo la esemplificazione fattane nella detta Formola, coll' avvertenza, che incontrandosi delle Cassine, o altri siti dipendenti da una Parrocchia diversa da quella del Comune principale, si noti distintamente la loro vera Parrocchia coll' indicazione del Comune in cui è la Parrocchia medesima situata.

V. Per que' Cittadini, che si trovassero in Comune al tempo della formazione del Ruolo, ma che non fosse per anche decorso l'intervallo dei sei mesi della loro dimora nella stessa Comune prescritto dalla detta Legge al § 1. perchè siano soggetti al pagamento della Tassa personale e così viceversa per gli assenti quando abbiano in comune casa aperta dovranno descriversi anch' essi nel detto Ruolo, salva a' medesimi la ragione di ottenere l'assoluzione della Tassa personale nella Comune in cui vengono descritti qualora giustificassero in seguito di essere già descritti nel Luogo del loro domicilio.

VI. Dove s'incontreranno Personalisti, che tengono Casa, e Famiglia in una Comune, e travagliano tutta la settimana in un'altra, ritornando ogni Festa alle loro Case, dovranno attendere il luogo del domicilio per l'operazione del Censo Personale, e non quello del travaglio, il quale sarà da ritenersi nei soli casi, in cui si tratti di persone forestiere, o Figli di famiglia, o non aventi casa aperta, ma che trovansi in una Comune al servizio di alcuno Possessore, Affittuario, Bottegario, o simili.

VII. Dovranno avvertire di non omettere veruna persona che a termini della Legge è soggetta alla Tassa personale non valutando in contrario qualunque titolo o pretesto potesse essere allegato.

VIII. I Segretarj Municipali, e Cancellie-

vi Distrettuali nel tempo stesso, che si porteranno a descrivere le persone per la formazione de' Ruoli personali avvertiranno di riconoscere quelli che verranno indicati per abitualmente infermi, e di usare ogni maggiore circospezione perchè in questo particolare non si prendano arbitrij di sorte alcuna, e dove per fine cadesse dubbio circa l'età delle persone censibili si dovrà per regola generale ritenere l'età, che ciascuno avrà nel giorno della formazione del Ruolo; cosicchè uniti quei Maschj abitanti nella Comune, che nel detto giorno del Ruolo si troveranno aver compiuti li 14 anni, e non compiuti gli anni 60 saranno immancabilmente sottoposti, e tenuti al pagamento della Tassa personale prefinita dalla detta Legge.

IX. Restano incaricati specialmente i medesimi Segretarj, e Cancellieri nella formazione del detto Ruolo a fare le diligenze, ed istanze tutorie, che si convengono al beneficio della Comune per assicurare l'integrità del Ruolo, tenendo lontano ogni sospetto di frode, e di predilezione, e per far vive tutte le ragioni, che possono competere contro i pretendenti qualche esenzione, nelle informazioni che dovranno trasmettere alla Superiore Autorità nell'accompagnarle lo stesso Ruolo.

X. E si avvertono generalmente tutti gli Amministratori, e loro Sostituti, che devono, a tenore di quanto sopra vien disposto,

aver parte nella compilazione del detto Ruolo, di usarvi ogni più scrupolosa esattezza, eseguendo puntualmente il disposto nella presente istruzione giacchè in caso di omissioni o di trasgressione qualunque verranno ritenuti responsabili d'ogni conseguenza che ne possa per loro colpa o fato derivare alla pubblica Causa.

XI. Terminato che sarà di compilarli il sopradetto Ruolo resterà questo assieme con la presente istruzione pubblicato in copia concordata, ed affisso per tre giorni consecutivi alla Piazza pubblica nelle forme usate per la pubblicazione delle Leggi, ed indi verrà proposto in un Consiglio Comunale da intimarsi, e da tenersi nelle forme prescritte dalla Legge 24 Luglio 1802 relativa all'organizzazione delle Autorità amministrative per l'unione de' Consigli Comunali, il qual Consiglio dovrà rettificare il predetto Ruolo, e riconoscere, e giudicare sulle pretese di esenzione, che gli potranno essere presentate dai descritti nello stesso Ruolo, facendo risultare le deliberazioni per via della ballottazione segreta.

XII. Le risultanze del Consiglio Comunale dovranno essere descritte a piedi dello stesso Ruolo colle fatte osservazioni, e colle proposte risoluzioni secondo la formola esposta a piedi dello stesso Ruolo, segnando ai singoli Ricorrenti il loro rispettivo numero marcato nello stesso Ruolo.

XIII. Dopo ciò dovrà il Ruolo essere sottoscritto dai predetti Amministratori Municipali, o loro Sostituti, e dal predetto Segretario o Cancelliere, con l'attestato della sua pubblicazione tanto alla Piazza pubblica, che nel Consiglio Comunale a tenore della detta sottoscritta Formola.

XIV. E finalmente la Municipalità, o il Cancelliere suddetto per le Comuni di terza Classe ritenendo ne' suoi atti il Ruolo originale per l'esecuzione degli ulteriori ordini, trasmetterà immediatamente alla Prefettura, o vice-Prefettura Distrettuale la copia autentica di esso, e delle risultanze del Consiglio comunale colle domande, e ricapiti che potranno essere stati prodotti dai pretendenti esenzione per attenderne l'approvazione Superiore.

XV. Chiunque de' descritti nel predetto Ruolo pretendesse esenzione dalla Tassa personale, dovrà nell'occasione del detto Consiglio presentargli la sua istanza, o in voce, o in iscritto, che il medesimo sarà tenuto a riceverla, adducendone, e giustificandone i titoli da essere esaminati nel Consiglio medesimo.

XVI. Gli esenti per titolo de' 12 figlj dovranno produrre il riportato Decreto di esenzione. Quelli che per una infermità abituale sono impotenti a guadagnarsi il vitto giornaliero dovranno produrre le fedj de' Parrochi giurate, e de' Medici, o Chirurghi, e gli

Studenti dovranno giustificare con legali ricapiti che il loro domicilio nel Circondario della Comune è portato dalla semplice causa di studj.

XVII. Non rassegnando i pretesi Essenti le loro domande, e gli opportuni ricapiti al predetto Consiglio Comunale, non potranno pretendere per quell' anno abbonamento veruno, e perchè possa ciascuno fare gli opportuni incumbenti in tempo debito, si dovrà esprimere nell' invito del detto Consiglio Generale la dichiarazione corrispondente ad una tale disposizione.

XVIII. Approvato che sia il Ruolo Personale dal Prefetto Dipartimentale, o vice-Prefetto Distrettuale il Segretario, o Cancelliere dietro le prescrizioni del Decreto di approvazione forma il quinternetto di scossa a partita per partita di ciascuna famiglia secondo l' unita Formola B esponendo il quantitativo de' Tassati, e della Tassa loro imposta colle regole prescritte dalla detta Legge Organica 24 Luglio 1802 giusta le risultanze del Bilancio preventivo, che a quell' ora ha da essere formato, ed approvato, e contrapponendo agli Essenti dalla parte de' pagamenti l' importo del debito coll' indicazione del titolo riconosciuto della loro esenzione.

XIX. Questo quinternetto è passato in tempo debito dalla Municipalità, o Cancelliere munito delle loro firme all' Esattore Comunale per la corrispondente esazione a

termini del disposto da' Capitoli Normali per gli Esattori Comunali.

XX. Il predetto Ruolo Personale dovrà formarsi, e rettificarsi dalla Festa di S. Martino dell'anno antecedente sino a tutto Aprile dell'anno susseguente in quel mese che gli Amministratori Comunali di concerto col Cancelliere Censuario per le Comuni di terza classe giudicheranno più opportuno a fissarsi secondo le diverse circostanze della propria Comune, ciò, che sarà da ritenersi anche per il corrente 1803 in modo che l'effetto sia, che per tutto il dì 30 Aprile al più tardi sia ciascheduno Ruolo trasmesso, e consegnato alla Prefettura, o vice-Prefettura colle risultanze del Consiglio Comunale di cui al §. 12 perchè possa ricevere l'opportuna approvazione avanti che maturi il tempo dell'esigenza della Tassa Personale, il di cui pagamento si fa in due rate all'anno, una alla fine del mese di Giugno, e l'altra alla fine del mese di Settembre.

XXI. La formola di esso Ruolo Personale resta dettagliata in otto colonne.

La prima serve per i numeri progressivi indicanti la quantità de' Maschj dell'età d'anni 14. compiti agli anni sessanta pure compiti, che trovansi in tutto il territorio della Comune.

Nella seconda si descrivono con distinzione a Casa per Casa li Nomi, e Cognomi de'suddetti Maschj, secondo è di sopra accennato.

Si marca nella terza il numero de' Maschj tassabili in ogni Casa.

Nella quarta il numero de' Maschj maggiori degli anni 60.

Nella quinta il numero de' Minori degli anni 14.

Nella sesta il numero delle Donne.

Nella settima il numero totale delle Anime che a Casa per Casa ritrovansi in ciascuna Comune.

L'ottava poi, che resta in bianco, servir deve per porvi quelle teste, che nell'esame da farsi de' medesimi Ruoli verranno come sopra dichiarate esenti dalla detta Tassa, e per citarvi l'ordine relativo coll'indicazione del titolo d'esenzione.

XXII. L'osservanza delle premesse operazioni ed indagini assicura l'esattezza e regolarità del Ruolo. Qualora emergano dubbj sull'indicazione delle Persone, Luogo preciso di domicilio, o rispettiva loro Età distingueranno gli Amministratori Municipali, Segretarj, o Cancellieri Distrettuali il loro zelo procurandosi, ove occorre ed in modo cauto e fondato, le opportune notizie con ricorrere anche se fia duopo alle risultanze dei Libri Parrocchiali per la verificazione dei dati necessarj a garantire l'interesse della pubblica causa in un oggetto che riflette sull'infedeltabile adempimento della Legge.

Milano 30 Gennaro 1803 Anno II.

Dipartimento . . . . .

Comune di . . . . .

---

**RUOLO per l'anno**

*De' Maschj dagli anni 54 compiti alli 60  
pure compiti, che di presente abitano nel  
Territorio suddetto, compilato a tenore  
della Legge 24 Luglio 1802, e delle sus-  
seguenti istruzioni del Consigliere Mini-  
stro dell' Interno .*

## Comune di

N. n. (	Nome, e Cognome Sopranome, ed Abitazione	Maschi collettibili in ciasche una Casa	Persone di altra età, e Sesso .		Totale delle Anime	Esenti da di- chiararsi dal Con- siglio Co- munale salva la Superiore approva- zione
			Maschi			
			Mag- giori degli anni 60.	Mi- nori degli anni 14.		
	<i>Nell' interno del Comune Parro- chia S. Bartolomeo .</i>					
3	Rossi Pietro di Sebastiano . . .	1	1	1	4	9
2	Pietra Silvestro q. Lorenzo . .	4	—	1	3	8
3	Pietra Antonio di Silvestro . .					
4	Pietra Giovanni di Antonio . .					
5	Pietra Giuseppe q. Lorenzo . .					
6	Lemoja Ambrogio q. Filippo . .	3	1	3	2	9
7	Manzoni Giuseppe di Antonio }					
8	Guaita Francesco q. Giuseppe }					
	Segue la Casa di Staurenghi Paolo in cui non vi sono Maschi col- lettibili	—	1	1	1	4
9	Rossi Pietro di Sebastiano . . .	2	2	1	3	8
10	detto il Travaglia . . . . .					
	Rossi Antonio di Pietro . . . . .					
11	Negri Carlo di Antonio . . . . .	1	1	1	3	7
12	Ferrario Paolo q. Marco . . . . .	3	—	3	5	11
13	Ferrario Giovanni di Paolo . .					
14	Ferrario Onofrio Carlo q. O- razio . . . . .					
		14	6	15	21	56

## Comune di

Numeri	Nome, e cognome Soprannome, ed Abitazione	Maschi collettibili in ciascheduna Casa	Persone di altra età, e Sesso			Totale delle Anime	Esenti da di- chiararsi dal Con- siglio Co- munale salva la Superio- re appro- vazione
			Maschi		Don- ne		
			Mag- giori degli anni 60.	Mi- nori degli anni 14.			
	~~~~~ Somme controscritte . . . . . <i>Alla Cassina Nuova Parrocchia controscritta .</i>	14	6	15	21	56	
15 16 17	Travaglia Antonio ) Travaglia Gius. ) q. Cristof. Travaglia Francesco di Gius. }	3	—	5	4	12	
	Segue la Casa di Francesco Polti in cui non vi sono Maschi colletta- bili . . . . .	—	1	1	2	4	
	Al Molino vecchio Parrocchia S. Pietro del Comune di . . . . .	—	—	—	—	—	
	Stanga Bernardo q. Gio: Antonio Travaglia Giuseppe qu. Cristo- foro detto il Lancia . . . . . Ferrario Paolo q. Marco detto il Moro . . . . .	3	1	4	3	20	
	Majocco Gaspare q. Gio: . . . . .	1	1	3	2	6	
	Totale . . . . .	11	9	28	30	88	

NELL' INTERNO DELLA  
COMUNE

Casa del Cittadino  
Felice Taverna.

N. 1	Taverna Felice	} a L. 3 10 per cadau- no . . . .	L. 7. --
2	Antonio di Fe- lice		

Casa del Cittadino Brandi.

3	Brandi Luigi	a L. 3 10 . . .	L. 3. 10 --
---	--------------	-----------------	-------------

Casa del Cittadino Gio:  
Visconti.

4	Visconti Gio:	} a L. 3 10.	L. 10. 10 --
5	Giuseppe di Gio:		
6	Filippo di Gio:		

180

Avere per compensa siccome e- senti per i XII figlj come da ec.	L. 7.	—	—
<hr/>			
Avere Esente per infermità come da Decreto ec. . . . .	L. 3.	10	—
<hr/>			
Avere			
180 . . . Ha pagato a conto . . .	L.		
<hr/>			
Avere			
<hr/>			
Avere			

( 82 )  
N. XVIII.

REGOLAMENTO  
SULLE CASERME.



REPUBBLICA ITALIANA

*Milano 6 Giugno 1804 anno III.*

**I**L Vice-Presidente della Repubblica, inteso il rapporto del Ministro della guerra, volendo evitare le gravi, ed inutili spese prodotte dalla mancanza d'una buona amministrazione delle caserme; volendo prevenire i troppo frequenti disordini nascenti dal non esser ben fissati i modi con cui i soldati debbono stabilirvisi, ed evacuarle; volendo introdurre in questi edifizj militari la proprietà necessaria al comodo ed alla salute dei difensori della Patria, approva il seguente regolamento, che dovrà essere in ogni suo articolo rigorosamente osservato.

## TITOLO I.

*Amministrazione, riparazione, e conservazione delle fabbriche militari, che servono per caserme e per padiglioni.*

Art. 1. I soli Uffiziali del Genio sono incaricati, sotto gli ordini immediati del Ministro della guerra, di dirigere, invigilare, e far eseguire i lavori relativi alle caserme, ed agli altri edifizj militari situati nelle Piazze, e ne' posti di guerra non che negli altri comuni della Repubblica. Il Ministro però potrà continuare, per quanto le circostanze lo esigeranno, a far supplire al difetto di questi Uffiziali col mezzo degli Ingegneri civili, che dipenderanno in tal caso dal Direttore delle fortificazioni.

2. Vengono eccettuati dagli edifizj militari suddetti gli arsenali, le fonderie, le sale, e manifatture d'armi, e rimangono sotto la direzione degli Uffiziali d'artiglieria, tranne i casi, in cui il Ministro della guerra stimasse d'incaricarne gli Uffiziali del Genio.

3. Il servizio degli Uffiziali del Genio relativo ai lavori, ed alla vigilanza sulle caserme, e sugli stabilimenti militari sarà fatto nella stessa maniera, che da essi si pratica relativamente alle fortificazioni.

4. Allorchè si eseguiranno lavori relativi alle fabbriche, ed agli stabilimenti militari il concorso dei Commissarj di guerra sarà sol-

tanto necessario, quando si tratti di provveder di mobili le caserme nuove, o di far qualche cambiamento per ragion di servizio agli spedali, alle prigioni, ed alle fabbriche destinate a conservare gli effetti militari, i viveri, ed i foraggi, ne' quali casi il suddetto concorso seguirà nella maniera spiegata qui sotto.

5. Eccettuati i lavori necessarj al mantenimento ordinario d'un edificio tutti quelli che saranno proposti come indispensabili, ed urgenti per ragion di servizio, nelle fabbriche indicate nell'art. 4, non potranno esser fatti se non se colle formalità che si prescriveranno in appresso.

6. La necessità, o l'urgenza di fare i detti lavori dovrà esser riconosciuta col mezzo di un processo verbale, che ne esprima i motivi, e che sia firmato dal Capo del Genio, e dal Commissario di guerra, o in loro assenza da quelli, che rispettivamente ne fanno le funzioni.

Nel caso di diversità d'opinione, il parere d'ognuno di essi dovrà essere inserito nel detto processo verbale.

Questo processo verbale sarà fatto in doppia copia; una di esse si trasmetterà al Commissario ordinatore, e l'altra al Direttore del Genio, affinchè questi trasmettano senza indugio in iscritto la loro opinione ragionata al Ministro della guerra insieme coi relativi ricapiti. Il parere del Direttore del

Genio sarà sempre accompagnato dalla stima, e dai disegni dei lavori da eseguirsi. Nel caso d'urgenza riconosciuta dal Capo del Genio, e dal Commissario di guerra il lavoro potrà essere cominciato prima dell'approvazione del Ministro; ma se questa urgenza è riconosciuta solamente da uno di essi, il lavoro non potrà principiarsi che coll'approvazione del Direttore del Genio.

7. Ogni terreno, edificio, locale, o stabilimento militare non occupato vien posto sotto la direzione, e vigilanza de' Capi del Genio, i quali saranno responsabili dell'uso, che senza particolare permissione ne verrà fatto, del pari che dei danni, e guasti, che non avranno impediti, o fatti riparare.

8. Niun edificio nazionale potrà proporsi per essere destinato ad uno stabilimento militare, e niuna domanda potrà essere fatta per mutar destino ai detti edificj, se la proposizione non è accompagnata dal parere del Direttore del Genio, e del Commissario ordinatore. Questi pareri faranno conoscere i vantaggi, e gli inconvenienti della disposizione proposta, ed il Direttore del Genio, ch'è incaricato d'inviarlo al Ministro vi unirà uno stato estimativo particolarizzato delle spese che il lavoro potrà importare.

Tutti i terreni, o case nazionali, che in questo momento sono addette al servizio militare continueranno ad essere riserbate per quest'uso sino a che il Governo abbia defi-

nitivamente stabilito il quadro di tutti gli edifizj nazionali, che debbono impiegarsi per questo servizio.

9. I Capi del Genio non procederanno alla consegna, e al ricevimento di alcun edificio, terreno, locale, o stabilimento militare, se prima il processo verbale dello stato di situazione di detti luoghi, fatto dal Capo del Genio non sarà firmato dal Commissario di guerra, e da quelli, che faranno la consegna, o da coloro, cui verrà fatta.

## TITOLO II.

### *Conservatori, e Custodi.*

10. Le fabbriche addette all'alloggio delle truppe saranno date in custodia ai Guarda-fortificazioni, e qualora questi non siano in quantità sufficiente saranno affidate ad altri impiegati col nome di Conservatori, e Custodi.

11. Le nomine dei Conservatori, e Custodi non si faranno, che allorquando le fabbriche a cui questi impiegati devono essere addetti saranno di proprietà nazionale, ed assolutamente stimate fabbriche militari inservienti abitualmente all'alloggio degli Uffiziali, e de'soldati d'ogni grado, e ad uso di scuderia per i cavalli; non ne verranno stabiliti nelle altre fabbriche, le quali, o servono ad uso della Gendarmeria, o sie-

no soltanto per accidente destinate ad uso militare.

Non verranno nominati de' Conservatori, che per quei comuni dove vi siano stabilimenti che portino il bisogno non meno di tre Custodi, a senso dell' articolo 15 infra scritto.

12. Per ridurre gli impiegati incaricati della vigilanza sugli edifizj militari al numero strettamente necessario alla sicurezza, ed alla conservazione delle fabbriche militari, il Capo del Genio d'ogni Piazza presenterà uno stato degli impiegati che è indispensabile di mantenere; questo stato sarà inviato all' Ispettore Generale del Genio al più tardi un mese dopo la diramazione del presente regolamento, per essere in seguito rimesso al Ministro della guerra.

13. I Conservatori, ed i Custodi dovranno essere cittadini della Repubblica Italiana. I Direttori di fortificazione proporranno ciascuno nella rispettiva direzione quei soggetti che riputeranno più idonei per le incumbenze di Conservatori, e di Custodi, ed accompagneranno le loro proposte al Generale Ispettore del Genio, corredate dei ricapiti che giustifichino l'idoneità degli aspiranti, e l' Ispettore del Genio, le inoltrerà colle sue osservazioni al Ministro della guerra.

impieghi di Conservatore, e di Custode non sono permanenti, e cessano di

loro natura al cessar del bisogno, senza che gl' impiegati abbiano diritto a nuovo impiego.

4. I Guarda-fortificazioni, Conservatori, e Custodi saranno tenuti di lasciar entrare nelle fabbriche militari non occupate da truppe il Comandante d'armi, ed il Commissario di guerra, allorchè si presenteranno per esaminare lo stato di questi edifizj: L'Ufficiale del Genio ne sarà ogni volta prevenuto.

Gli Ufficiali del Genio, i loro commessi, i Conservatori, Guarda-fortificazioni, e Custodi avranno sempre libero l'accesso agli edifizj militari occupati dalle truppe tanto per visitarli, quanto per farvi eseguire i lavori necessarj di riparazione.

15. I Custodi saranno divisi in tre classi. La prima sarà per la custodia di uno o più stabilimenti separati che abbiano da 80 a 100 stanze comprese le scuderie.

La seconda classe sarà per la custodia di uno o più stabilimenti che contengano da 60 a 80 camere comprese le scuderie. La terza classe sarà per la custodia di uno stabilimento o stabilimenti contenenti dalle 40 alle 60 camere comprese le scuderie.

16. Indipendentemente dai Custodi particolari degli stabilimenti, sarà nominato e fissato nella Piazza il Conservatore degli edifizj militari, i di cui doveri ed attribuzioni saranno indicati nel titolo seguente

17. Verrà determinato in ogni caserma l' alloggio del Custode all' ingresso della porta, ed a pian terreno. Esso sarà composto di una camera, e di uno stanzino, o di due camere, mancando quest' ultimo.

L' Ufficiale del Genio, ed il Commissario di guerra si concerteranno fra loro per la scelta di questi alloggi, i quali non saranno guarniti di alcun mobile appartenente alla Repubblica.

18. I Conservatori saranno tenuti di portare l' uniforme di Guarda-fortificazione di prima classe, e per ciò che riguarda gli stabilimenti militari confidati alla loro vigilanza saranno soggetti al regolamento emanato per il servizio de' Guarda-fortificazioni.

19. I Custodi degli edifizj militari non porteranno uniforme; essi avranno semplicemente un distintivo per farsi conoscere nell' esercizio delle loro funzioni; questo segno sarà determinato in appresso dal Ministro della guerra.

20. Il trattamento dei Conservatori non potrà eccedere quello degli attuali Guarda-fortificazioni di prima classe, ed il trattamento dei Custodi, quello dei Guarda-fortificazioni di terza classe.

TITOLO III.

*Doveri dei Conservatori, e Custodi.*

Art. 21. I Conservatori saranno incaricati dei dettagli d'alloggio; dirigeranno i Custodi nell'esercizio delle loro incumbenze, e si procureranno tutte le notizie, e schiarimenti necessary sulla distribuzione e sul movimento degli alloggi.

22. I Conservatori saranno sempre presenti alla distribuzione dell'alloggio, che si farà all'arrivo di una truppa, ed alla evacuazione quando essa parte; saranno particolarmente responsabili verso il Commissario di guerra in ciò che riguarda il dettaglio dell'alloggio, e verso l'Ufficiale del Genio per quanto concerne la conservazione de' locali.

23. I Commissarj di guerra essendo specialmente incaricati, e responsabili dell'impiego degli alloggi militari secondo i doveri del proprio istituto, ed a norma de' veglianti regolamenti, si procureranno al più presto dai rispettivi Conservatori lo stato generale di tutti gli alloggi tanto degli Ufficiali, che de' sotto-Ufficiali, e soldati compresi nel circondario loro attribuito.

Di tale stato ne sarà rimesso un doppio all'Ufficiale del Genio più anziano che si troverà nella Piazza. Detto stato sarà confor-

me ai modelli N. 1, e 2 annessi al presente regolamento.

24. I Commissarj di guerra di concerto coll' Ufficiale del Genio, ed inconcorso di un' Ajutante di Piazza, si porteranno negli edifizj militari per verificare i suddetti staticol- la formazione di due processi verbali.

Il primo di questi processi concernerà la descrizione, ed il metodo con cui sono quegli occupati: Il secondo descriverà le risorse che potessero offrire gli edifizj stessi in caso di bisogno, tanto pei cambiamenti ed accrescimenti, di cui fossero essi suscettibili, quanto col far restringere i letti in ciascuna camera, se il locale lo permette, e tutto ciò all' oggetto di potersi assicurare del massimo numero di soldati, che ciascun locale può contenere in caso di bisogno.

Il secondo processo sarà necessario solo allorquando l' Ufficiale del Genio sarà d' accordo col Commissario di guerra sulla convenienza, e possibilità di tali cambiamenti.

25. Il Commissario di guerra spedirà in duplo all' Ordinatore i due processi suddetti, e di questi ne verrà rimesso uno dallo stesso Ordinatore al Ministro della guerra.

Ne verranno pure rimesse due copie all' Ufficiale del Genio, il quale ritenendone una per se, trasmetterà l'altra al Direttore delle fortificazioni, per avere l' approvazione dei lavori, che potessero occorrere.

26. L' Ufficiale del Genio darà gli ordini

necessarij perchè al più presto tutte le camere, scale, ed altri locali delle caserme, ed alloggi degli Uffiziali siano numerizzati con ordine progressivo.

Sarà di lui cura nei locali d'alloggio d'Uffiziali di far inscrivere il grado, a cui son destinati ciascuna stanza, od appartamento.

27. Dopo che lo stato di ciascun corpo di caserma, alloggio d'Uffiziali, od altro stabilimento militare disponibile sarà definitivamente compilato, il Commissario di guerra incaricato della polizia delle fabbriche militari, ne trasmetterà un doppio all'Ordinatore.

Il Commissario ordinatore dopo riuniti gli stati particolari ne formerà uno generale, che unitamente alle sue osservazioni inoltrerà in copia al Ministro della guerra.

28. Il Custode di ciascuna caserma rimetterà il primo giorno d'ogni *decade* al Conservatore uno stato di tutti i movimenti accaduti durante la *decade* precedente nella caserma, della di cui vigilanza sarà egli incaricato. Tale stato sarà conforme alle module N. 3, e 4.

29. Il Conservatore terrà pure dei controlli separati per ciascheduna caserma a norma degli stati di movimento ch'egli è in dovere di verificare. Sui detti controlli saranno portate tutte le mutazioni giornaliere, ed essi dovranno essere conformi ai modelli 5, e 6.

30. Sarà obbligo del Conservatore di rimettere il primo giorno di ciascuna *decade* al Commissario di guerra, ed all' Ufficiale del Genio uno stato che presenterà il riassunto della situazione d' alloggio, onde si possa conoscere il numero delle stanze, che sono occupate, e quelle che sono vacanti. Tale stato sarà conforme alle module N. 7, e 8.

#### T I T O L O   I V .

*Della vigilanza sulle Caserme, manutenzione, e proprietà delle medesime.*

31. I Comandanti delle Piazze, e posti ove trovansi fabbriche addette all' alloggio militare, e sotto di loro gli Ajutanti di Piazza, avranno la vigilanza su questi stabilimenti per mantenerli colla loro autorità quell' ordine, che a termini del presente regolamento deve regnarvi.

32. Essi terranno man forte perchè il Tenente, o sotto-Tenente di ciascuna compagnia di ogni corpo della guarnigione faccia regolarmente due visite al giorno nelle camere, corridoj, e scale occupate dalla sua compagnia, onde assicurarsi che tutti questi luoghi siano tenuti colla più grande decenza. La prima visita verrà fatta alla mattina un' ora dopo che la truppa sarà levata, e la seconda verso le 4 della sera.

33. L' Ufficiale di visita d' ogni compagnia

esigerà che i letti siano rifatti tostoalzata la truppa, che le caserme siano subito spazzate, e ripulite, che le finestre rimangano aperte per un tempo convenevole, secondo la stagione, onde possa rinnovarsi l'aria, e che tutte le altre disposizioni postate nel presente regolamento sieno giornalmente, e puntualmente eseguite.

34. Indipendentemente dall' Ufficiale di visita per compagnia sarà fatta la nomina ogni giorno alla parata della guardia di uno, o due Capitani secondo la forza della guarnigione per fare la visita generale delle caserme, e degli alloggi militari della Piazza; questi Ufficiali del corpo della guarnigione saranno presi per turno come per gli altri servizi.

35. Il Capitano, o i Capitani incaricati della visita generale saranno personalmente responsabili verso il Comandante della Piazza dell' esecuzione del presente regolamento; gli Ufficiali di visita delle compagnie lo saranno ai Capitani di visita della guarnigione, e del corpo; i Sergenti maggiori, o quelli che ne fanno le funzioni lo saranno agli Ufficiali di visita delle rispettive compagnie, e finalmente i Capi-camera lo saranno ai Sergenti maggiori.

36. I Capitani incaricati della visita generale degli alloggi militari della guarnigione, si trasferiranno nelle caserme verso le ore 11 del mattino. L' ispezione degli alloggi pegli Ufficiali avrà luogo dalle 9 alle 11.

37. Gli Uffiziali rimetteranno immediatamente al Comandante d'armi, od all'Ajutante di Piazza il risultato sommario per iscritto della loro visita, ed in caso di negligenza per parte loro saranno puniti coll'arresto.

38. Il Comandante della Piazza farà egli stesso, o farà fare da' suoi Ajutanti quel numero di visite, che crederà necessario per assicurarsi del buon ordine, e della nettezza degli alloggi, verificando i rapporti, che gli saranno stati fatti dai capitani di visita.

Nelle visite che farà senza darne avviso, si farà accompagnare da un Sergente di quelle compagnie, le camere delle quali vorrà visitare.

39. La polizia degli alloggi militari, appartenendo ai Commissarj di guerra dovranno i medesimi essere immediatamente istruiti di tutti i movimenti che potessero aver luogo nel loro circondario, nè potrà ordinarsi alcun movimento di questa natura, senza che i medesimi siano preventivamente avvertiti dal Comandante d'armi.

40. I Commissarj di guerra, i Comandanti, ed Ajutanti di Piazza dovranno concertarsi insieme per tutto ciò che concerne l'ordine, o la nettezza delle caserme non che per la conservazione delle forniture; gli Uffiziali del Genio si concerteranno parimenti con essi per ciò che riguarda le riparazioni e manutenzioni de' locali.

Ogniquilvolta il Comandante di Piazza, il Commissario di guerra, o l'Ufficiale del Genio crederanno la loro presenza necessaria negli stabilimenti militari, ciascuno di essi ne avvertirà gli altri, e nessuno potrà dispensarsi d'intervenirvi per operare unitamente.

41. Gli Ufficiali del Genio saranno espressamente incaricati sotto la loro responsabilità d'invigilare, e far invigilare alla conservazione delle caserme e degli alloggi militari appartenenti alla Nazione; essi si concerteranno coi Commissarj di guerra aventi la polizia delle truppe, e delle caserme per le riparazioni urgenti che le circostanze potessero esigere ai fabbricati, ai mobili ed agli utensili da caserma appartenenti alla Repubblica.

42. Gli effetti da caserma sotto la direzione degli Ufficiali del Genio, sono le rastrelliere d'armi, quelle per le bisacce di pelle, le tavole per riporvi il pane, i tavolotti, e le panche.

Quelli che concernono particolarmente i Commissarj di guerra sono i letti, le stufe, e gli oggetti dipendenti.

43. I Commissarj di guerra daranno agli Ufficiali municipali, ai Generali comandanti ed ai Comandanti di Piazza tutti gli schiarimenti che saranno loro domandati sugli alloggi militari.

I corpi amministrativi o giudiziarij non  
po-

potranno fare alcuna visita negli stabilimenti, senza prevenirne il Commissario di guerra che li dovrà accompagnare.

Le visite dei corpi amministrativi o giudiziari, o di qualunque Autorità costituita non saranno mai relative ad alcun ramo d' amministrazione militare, nè potranno aver luogo se non se per oggetti di polizia, o di giurisdizione civile.

## TITOL V.

### *Modo di distribuire gli alloggi.*

Art. 44. Tosto dato l'ordine ad un corpo di movimento da una Piazza all'altra per rimanervi in guarnigione, il Comandante del medesimo spedisce il Quartier-Mastro od un altro Ufficiale destinato dal Consiglio d'Amministrazione per prepararne l'alloggio.

45. Il Quartier Mastro od Ufficiale delegato dovrà portarsi subito presso il Comandante della Piazza di destinazione, il quale darà l'avviso al Commissario di guerra, ed all'Ufficiale del Genio per l'allestimento dell'occorrente alloggio.

46. L'Ufficiale del corpo presenterà al Commissario di guerra lo stato della forza effettiva di tutti i sotto-Ufficiali e soldati, non che degli Ufficiali colla distinzione dei loro gradi, e coll'indicazione degli ammogliati.

Tomo IX. Num. 7.

47. Il Commissario di guerra esaminato il controllo d'alloggio, che gli sarà presentato dal Conservatore riconoscerà dietro iniziativa del Comandante della Piazza il locale più adattato per alloggiare il corpo, e darà gli ordini opportuni al Custode, perchè l'alloggio sia subito peparato.

Si avrà cura nella scelta degli alloggi di preferire i locali che sono da più lungo tempo non occupati.

48. L'Uffiziale del Genio prevenuto dal Commissario di guerra dell'arrivo della truppa e dell'alloggio destinatele come sopra, ordinerà al Conservatore di accompagnare nella visita e ricognizione dell'alloggio il Quartier Mastro od altro Uffiziale, ed il Custode dovrà prestarsi ad aprire tutte le camere de' locali assegnati.

49. Il Commissario di guerra nello stabilire il numero delle camere, e scuderie dovrà tenersi allo strettamente necessario, essendogli sotto la di lui responsabilità proibito qualunque arbitrio nell'estendere l'alloggio al di là del competente secondo i regolamenti.

50. L'alloggio di ciascun corpo, battaglione o squadrone verrà scelto secondo l'ordine di battaglia delle compagnie.

L'alloggio delle compagnie sarà stabilito secondo la formazione delle squadre e sezioni.

I Sergenti, Caporali, e Tamburi allog-

gieranno coi soldati delle loro rispettive compagnie e squadre.

51. Si affiggerà alla porta di ciascuna camera al di fuori una carta dove saranno iscritti il numero della compagnia, della squadra, ed i nomi de' sotto-Uffiziali, e soldati che occupano la camera.

52. Il Commissario di guerra avviserà pure indilatatamente il Magazziniere o Magazzinieri de' letti, ed effetti militari dell'arrivo di un corpo, o distaccamento, indicando rispettivamente la forza tanto degli Uffiziali che de' sotto-Uffiziali, e Soldati, affinchè siano pronte le *forniture* al momento in cui la truppa dovrà occupare l'alloggio.

53. Il Commissario di guerra rimetterà pure all' Uffiziale delegato lo Stato indicante il numero delle *forniture*, che sono necessarie per l'alloggio della truppa, previa verificazione dell'esistenza degli effetti.

## TITOLÒ VI.

*Attribuzioni, e competenze d' alloggio negli stabilimenti militari d' Uffiziali, funzionarj militari, sotto Uffiziali e soldati sia in locale che in effetti.*

Art. 54. Gli Uffiziali, funzionarj militari, sotto-Uffiziali e soldati dovranno essere alloggiati negli stabilimenti militari secondo le competenze rispettive che verranno indicate negli articoli seguenti.

55. In mancanza di locali dovranno preferibilmente alloggiarsi in caserme i sotto-Uffiziali e soldati, poi i sotto-Tenenti, Tenenti, e Capitani, e di mano in mano gli Uffiziali di grado superiore e funzionari militari di modo che gli Uffiziali superiori, come Capi Brigata, Colonnelli, Capi Battaglione, saranno alloggiati negli stabilimenti militari, allorquando gli altri Uffiziali, sotto-Uffiziali e soldati avranno avuto l'alloggio.

56. I Caporali, Brigadieri, e Soldati alloggeranno nelle stesse camere cogli uomini delle squadre, a cui sono rispettivamente attaccati, così pure i Tamburi di un Battaglione, e i Trombetti di un Reggimento.

57. I Sergenti, ed i Marescialli d'alloggio di ciascuna compagnia alloggeranno insieme in una stanza separata possibilmente nel centro della compagnia. In mancanza di stanze separate alloggeranno alla testa delle loro suddivisioni.

58. Il Sergente maggiore egualmente che il Maresciallo d'alloggio in capo, avrà per alloggio insieme col Foriere della compagnia una camera separata dove conserverà l'armamento, e l'abbigliamento degli uomini, che sono all'ospedale.

59. Il Tamburo maggiore, egualmente che il Trombetta maggiore, avrà col Maestro di Musica una stanza separata.

60. Saranno accordate due stanze ai musici, una per l'alloggio, e l'altra per lo studio.

61. Gli Ajutanti sotto. Uffiziali avranno una sola stanza insieme quando i battaglioni o squadroni siano alloggiati nello stesso locale, altrimenti ciascuno di loro ne avrà una separata.

62. Si darà una camera all'artista veterinario per il di lui alloggio, e farmacia.

63. Ai Maestri sarte, calzolajo, e stivalajo saranno assegnate per ciascuno tre camere, cioè, una per l'alloggio, e lavoro particolare, e le altre due per il lavoro degli operaj sospettivi.

64. A ciascun Maestro armajuolo, o speronaro, Maestro sellajo e Maestro *fa calzoni di pelle* saranno assegnate due camere, cioè una per alloggio ed officina particolare, e la seconda per il lavoro degli operaj; per l'armajuolo, o speronaro servirà la seconda anche per la fucina.

65. Per le lavandaje di ciascun battaglione saranno assegnate due camere, e tre per quelle attaccate a ciascun reggimento di cavalleria.

66. Nell'alloggio destinato per ciascun corpo vi saranno pure due sale, una per iscuola d'armi, e l'altra per il ballo.

67. In ciascuna caserma saranno destinate una o più stanze per ricevere, e trattare gli ammalati attaccati da leggieri malattie. Per l'infanteria la stanza avrà la capacità di trenta letti, e per i corpi di cavalleria di venti.

68. Vi saranno nelle caserme delle camere separate per alloggiarvi unitamente gli amogliati.

69. Sarà pure destinato a ciascun corpo d' infanteria o cavalleria una o più stanze per magazzino d' abbigliamento della capacità di venti a venticinque letti.

Un' altra stanza o più dell' egual capacità sarà pure destinata per magazzino di biancheria, calzatura, e piccol equipaggio.

70. Vi sarà inoltre un altro locale adattato per servire di magazzino d' armi, il quale avrà le sue rastrelliere capaci per il trentesimo delle armi della truppa al completo.

71. Le scuderie saranno stabilite in modo da tener separate le compagnie, e gli squadroni.

72. I cavalli degli Uffiziali saranno alloggiati nelle stesse scuderie di quelli delle compagnie, o squadroni, cui sono attaccati gli Uffiziali.

73. Per ciascun reggimento di cavalleria vi saranno delle scuderie, dove saranno trattati i cavalli ammalati. Tali scuderie per quanto è possibile dovranno essere isolate, e separate da quelle delle compagnie; ciascuna di esse porterà la capacità di circa 20. cavalli.

74. Per ciascuno squadrone sarà assegnato un sito chiuso per magazzino di foraggio; dovrà esso avere la capacità di contenere il foraggio per quattro giorni.

75. Tra una scuderia, e l' altra, od al-

meno il più vicino possibile alle scuderie vi saranno delle stanze per contenervi le selle , e le briglie . L'accesso , e le porte di tali locali dovranno presentare ai soldati il comodo di ritirare i mentovati effetti colla massima prontezza , e senza alcuna confusione .

76. Le corti destinate per ammassare il letame dovranno , per quanto è possibile , essere dietro le scuderie , ed in tale distanza di poter possibilmente impedire che il vapore del letame comunichi alle scuderie , e caserme .

77. Nell'interno delle caserme di cavalleria vi saranno gli abbeveratoj per condurvi a bere i cavalli durante l'inverno , e ne' cattivi tempi .

78. In ciascuna camera di caserma per alloggio vi saranno delle tavole , o asse per porvi il pane , delle rastrelliere per le armi e dei portamantelli , o cappellinaj , il tutto secondo la forza degli uomini di cui sarà capace la stanza : in quelle poi destinate ad uso di magazzino di abbigliamento , equipaggio d'armi , e selle vi saranno la rastrelliere da situarsi , e ridursi secondo l'uso a cui devono servire .

79. Nelle camere vi saranno pure dei tavolotti di una dimensione capace per quattro o per due uomini in ambi i lati della loro lunghezza , e vi saranno pure delle panche le quali vi dovranno corrispondere .

Il numero de' suddetti effetti dovrà essere

proporzionato alla forza degli uomini alloggiati nelle rispettive camere.

80. I letti da somministrarsi ai sotto Uffiziali e soldati sono, o a due piazze, o ad una.

I letti ad una piazza saranno dati all' Ajutante sott' Uffiziale, al Sergente maggiore, al Maresciallo d' alloggio in capo, al Foriere, al Tamburo maggiore, al Trombetta maggiore, ed al Capo-banda, i quali hanno diritto di dormire separatamente.

I letti a due piazze si daranno agli altri sott' Uffiziali, e soldati, non che a ciascun sott' Uffiziale, e soldato ammogliato.

81. Il letto a due piazze sarà composto di due cavalletti alti da terra da 12. a 19. pollici misura di Francia ( da once 6. 7. a once 8. 3. misura di Milano ).

Di tre o quattro tavole della lunghezza prescritta per il letto, e della larghezza corrispondente al letto medesimo.

Di un pagliariccio di tela greggia della lunghezza di 5. piedi e 9. pollici misura di Francia ( once 37. 8. di Milano ), e di 40. pollici di larghezza misura di Francia ( once 21. 10. misura di Milano ) riempito di quarantacinque libbre di paglia di frumento, o di segale peso di marco ( libbre 29. grosse di Milano ) non compresa la tela.

Di un materasso coperto di tela purgata, e riempito di 26. libbre di lana peso di marco ( libbre picciole 39. peso di Milano ( ben preparata.

Di un guanciaie della stessa larghezza del materasso , ma ripieno di quattro libbre di lana peso di marco ( libbre 6. peso di Milano ), e avente due piedi e mezzo di giro misura di Francia ( once 16. 5. misura di Milano ).

Di due lenzuoli di tela bianca niente meno che a metà , della lunghezza di otto piedi , e 6. pollici misura francese ( once 55. 8. di Milano ) e 5. piedi ed 8. pollici di larghezza misura francese ( once 37. di Milano. )

E finalmente di una coperta di lana bianca o griggia pesante nuova da dieci a dodici libbre peso di marco ( libbre picciole 15. a 18. di Milano ) avente 8. piedi , e sei pollici di lunghezza misura francese ( once 55. 11. di Milano ), e sei piedi ed otto pollici di larghezza ( once 45. 8. di Milano ).

82. Il letto ad una piazza sarà di larghezza due terzi del letto a due piazze , ma questo pure eguale all'altro in altezza , ed in lunghezza .

83. La paglia sarà rinnovata ogni sei mesi di servizio , ed anche più spesso ogniqualvolta , previo regolare processo di perizia sia comprovato che la qualità non porti la durata sopra prescritta .

84. I lenzuoli saranno cambiati , e purgati ogni quindici giorni nei mesi di Maggio , Giugno , Luglio , ed Agosto , e negli altri

mesi, ogni venti, ed in qualunque tempo ad ogni cambiamento di guarnigione.

85. I materassi non si potranno in servizio, se non se con lana lavata, scardassata, e convenientemente preparata.

Ogni anno poi, e regolarmente nel mese di Giugno dovrà esser purgata la tela de' materassi, e la lana ribattuta, e in quella rimessa nella quantità prescritta di libbre ventisei.

86. Non sarà somministrato alcun effetto, che abbia servito per i militari intaccati da scabbia, da mal venereo, o da qualche mal contagioso, se prima non sarà provato che ne sia stato eseguito uno spurgo diligente.

87. Se i malati intaccati dalle malattie sopra indicate si risanassero durante la permanenza del corpo in una Piazza, dietro domanda del Quartier-mastro certificata dall' Ufficiale di sanità sarà rinnovata la fornitura.

88. Sarà dovere del Magazziniere di tenere in separato locale gli effetti, che sono stati in servizio de' soldati intaccati dai suddetti mali.

89. Le competenze d'alloggio degli Uffiziali e funzionarj militari sia per i locali, sia per gli effetti mobili sono quelle, che classificate per gradi trovansi descritte nell' unito stato num. 9.

90. Ciascun letto d' Ufficiale ad una piaz-

za sarà composto d'un fondo di legno, di un pagliariccio, di due materassi, di un capezzale, e di due coperte di lana bianca durante la stagione d'inverno, e di una sola per le altre stagioni, di due lenzuoli di tela bianca di lino, e di una sopra-coperta di filosello.

91. Il fondo da letto sarà elevato da terra da 12 a 15 pollici, cioè da once 6 e mezzo, a 8 e un quarto misura milanese, e per le altre dimensioni sarà proporzionato a quelle del pagliariccio.

92. Il pagliariccio sarà di tela liscivata colla dimensione di sei piedi in lunghezza, ossia a misura milanese braccia 3, once 3 e tre quarti, e di tre piedi ossia braccia 1, once 7 punte 7 e mezzo in larghezza.

93. Ciascun pagliariccio conterrà trenta libbre di paglia, peso di marco, ossia libbre piccole di Milano 45, la quale sarà rinnovata ogni sei mesi, e più spesso, quando con regolare processo verbale sarà comprovato il bisogno del cambio per la qualità della paglia.

94. I due materassi, saranno coperti di buon rigatino o di tela di roven bleau o verde.

Ciascun materasso conterrà 26. libbre di lana peso di marco che di Milano sono libbre piccole 39. di buona qualità detta barbaresca, o di Scutari, così che tutti due uniti dovranno pesare 52. libbre ( 28. di Mila-

no ), non compresa la fodera ; avranno essi la lunghezza, e larghezza del pagliariccio . Il capezzale sarà di *tarliggio* , e guarnito di cinque libbre peso di marco di piuma , o lana , cioè libbre piccole di Milano 7. e mezza .

95. I materassi ed i capezzali non si porranno in servizio , se non con lana scardasata e bene preparata . Ogni anno poi e regolarmente nel mese di Giugno la tela di essi dovrà essere purgata e la lana ribattuta , e rimessavi nella quantità come sopra rispettivamente prescritta .

96. Le coperte di lana bianca fina avranno la lunghezza di 7 piedi , e 4 a 6 pollici , a misura milanese di braccia 4 punti 3 a braccia 4 once 1 punto 4 , e la larghezza di 5 piedi e 4 o 6 pollici , che di Milano sono braccia 2 , once 11 a braccia 3 punti 1 .

97. Le lenzuola saranno di tela bianca di lino , o di canape , ed avranno la lunghezza: quelle di due piazze di braccia 5 sopra 3 ed once 9 di larghezza , ossia piedi 9 pollici 2 e mezzo di lunghezza sopra piedi 6 pollici 10 e mezzo di larghezza: quelle ad una avranno l'egual lunghezza , e la larghezza di braccia 2 e mezzo circa di Milano , ossia piedi 4 pollici 7 ed un quarto .

98. Dal primo di Maggio sino all'ultimo di Settembre saranno essi cambiati e lavati in bucate ogni quindici giorni , e dal primo

di Ottobre all' ultima di Aprile ogni tre settimane.

99. I letti a due piazze avranno la stessa lunghezza di quelli sopra descritti, e la larghezza della metà di più.

Questi letti a due piazze saranno somministrati agli Uffiziali superiori, ed a tutti gli ammogliati.

I letti degli Uffiziali superiori saranno distinti nella qualità degli articoli che li compongono.

100. I tavolotti delle camere saranno di legno di quercia, ed avranno i rispettivi cassettini.

Le sedie potranno anche essere guarnite di paglia.

101. Le salviette, o asciugatoi si cambieranno, e purgheranno una volta per settimana.

102. I letti e le *forniture* pei domestici tanto per la qualità, quanto per le diverse competenze saranno del tutto conformi a quelle dei soldati, come agli articoli 81 e 82.

103. Nei giorni indicati per il cambio della biancheria gli Uffiziali manderanno col mezzo di persone sicure, di cui essi risponderanno, al magazzino de' mobili, la biancheria sucida per levare la spurgata.

104. L' Uffiziale della Direzione d' artiglieria sarà alloggiato nei locali addetti all' arse-

nale ogni qualvolta non siano giudicati necessarij alla conservazione degli attiragj da guerra.

Se nell'arsenale vi sono più alloggi, potranno essi accordarsi agli altri Uffiziali della Direzione.

105. Il Custode d'artiglieria sarà alloggiato nell'arsenale in preferenza di qualunque Ufficiale.

106. Non potendo gli Uffiziali della Direzione essere alloggiati nell'arsenale, sarà loro corrisposta l'indennizzazione.

107. I Comandanti delle scuole del Genio e dell'artiglieria avranno l'alloggio in natura come pure gli allievi.

108. I Guarda fortificazioni, e tutti gli Impiegati addetti alle medesime saranno alloggiati in natura, come gli altri sott'Uffiziali e soldati.

109. In tempo di pace non saranno assegnati alloggi in natura ai Generali, agli Aju-tanti, Comandanti, Aggiunti, Uffiziali del Genio ed Artiglieria senza truppa, eccetto quelli indicati qui sopra.

110. Gli Ispettori, e sotto-Ispettori alle rassegne, Commissarj ordinatori, Commissarj di guerra, ed Uffiziali di sanità impiegati negli ospedali militari, si procureranno l'alloggio mediante l'indennizzazione competente al rispettivo grado.

111. Nelle Piazze di primo ordine, e nel-

le Cittadelle forti, e posti militari, i Comandanti, ed Ajutanti di Piazza saranno alloggiati in natura.

Il loro alloggio non sarà fissato che dopo il completo accasermamento delle truppe della guarnigione, e la destinazione degli stabilimenti necessary al servizio della Piazza, o posto forte.

112. Nelle altre Piazze i Comandanti ed Ajutanti riceveranno l'alloggio in denaro a norma de' regolamenti.

I Segretarj di Piazza saranno tutti alloggiati in natura.

113. Gli Uffiziali di sanità saranno pareggiati nella competenza d'alloggio agli altri Uffiziali di linea secondo il rispettivo grado.

114. L'Economo di ciascuno spedale avrà per alloggio suo, e degli ufficj suoi tre camere ed una di più per un aggiunto, quando lo spedale abbia la forza di 1200 ammalati, o maggiore.

115. Se la farmacia si troverà nell'interno dello spedale sarà accordato allo speziale, ed aggiunto l'alloggio competente al rispettivo grado.

116. Vi sarà una camera per alloggio dei due infermieri maggiori.

Una per il portinajo, una per cuciniere.

117. Vi sarà in ciascuno Spedale una camera grande, in cui unirsi il Consiglio d'Amministrazione.

Un'altra pure sarà data agli Uffiziali di sanità, che sono di guardia.

118. Vi sarà un locale per il corpo di guardia, e si destineranno una o due camere per l'ufficio dei commessi all'entrate.

Una pel portiere.

119. Sarà assegnata una camera per alloggio del magazziniere de' sacchi, ed altra grande ad uso di magazzino.

120. Al magazziniere generale degli effetti dello spedale saranno assegnate

Due camere pel di lui alloggio.

Una per quello degli aggiunti.

Una per gli ufficj.

Una pel portinajo.

Ed una per gli operaj.

Le ultime due camere però si daranno solo quando il magazzino sarà separato dallo spedale.

121. Il Magazziniere delle distribuzioni avrà per alloggio due camere, una per lui e l'altra per l'ufficio.

122. Nelle Piazze murate ai magazzinieri di effetti militari saranno assegnate due sole camere, una per l'alloggio, e l'altra per l'ufficio.

123. Pei magazzinieri generali sarà fatto l'assegno fissato per quelli degli spedali militari all'art. 120.

124. Nelle Piazze forti la guarnigione delle quali oltrepasserà 4000 uomini, saranno assegnate al magazziniere degli approvisio-

na-

namenti d'assedio dei generi secchi e liquidi due camere, ed una terza per li di lui aggiunti.

125. In tempo di pace sarà accordato l'alloggio in natura agli impiegati militari quì sottonotati.

126. Nelle piazze la forza della cui guarnigione sarà di 3000 uomini si assegneranno per alloggio ed ufficio dell'Ispettore in capo de' viveri due camere, ed eccedendo la forza suddetta, una terza per il di lui aggiunto.

127. Agli impiegati nel magazzino di distribuzione saranno date due camere per alloggio, e distribuzione, ed una terza, quando la guarnigione abbia più di 300 cavalli.

128. Ai fornaj una camera, ed una ai maestri-operaj.

129. Al magazziniere si darà l'alloggio come all'Ispettore, ed una camera per [gli operaj].

## T I T O L O VII.

*Consegna de' Locali, ed effetti tanto infissi che mobili, e da letto.*

Art. 130. In conformità del disposto nell'art. 48, il Conservatore, ed il Custode in compagnia dell'Uffiziale incaricato dell'alloggio visiteranno tutte le camere e scuderie assegnate per rilevare lo stato dei rispettivi

*Tomo IX. Num. 8.*

locali, camere, porte, finestre, vetri ec., e le piccole riparazioni che potessero occorrere a carico della Nazione.

131. Nella stessa visita sarà pure riconosciuto il numero, e lo stato degli effetti, ed utensili da caserma, come tavole, panche, asse da pane, rastrelliere d'armi, e da scuderia, portamantelli, o cappellinaj ec.

132. Eseguitasi la visita, l'Uffiziale rimetterà al Conservatore l'atto di ricognizione del numero delle camere, scuderie ec., e degli effetti in esse rispettivamente esistenti coll'indicazione dello stato, in cui quelli si ritrovano.

133. Insorgendo nella visita qualche difficoltà sul ricevimento dei locali, ed effetti, saranno chiamati il Commissario di guerra, e l'Uffiziale del Genio per appianarla.

134. Qualora gli effetti, ed utensili delle caseime appartenessero ad un appaltatore, in tal caso saranno nominati due periti, cioè uno dall'Uffiziale, e l'altro dall'appaltatore per riconoscerne la qualità, ed in caso di discrepanza nei giudizi; un terzo perito da nominarsi dal Commissario di guerra scioglierà la questione.

Anche in questo caso l'Uffiziale rimetterà l'atto di ricezione al delegato dell'appaltatore, ed al Custode.

135. Il metodo prescritto dagli articoli precedenti rapporto alla consegna de' locali, ed effetti ad uso dei sotto Uffiziali, e soldati,

sarà egualmente osservato per la consegna degli alloggi agli Uffiziali.

136. Il Quartiermastro o l' Uffiziale destinato a farne le veci procederà colla maggior sollecitudine in concorso del magazziniere de' letti militari, ed in presenza del custode alla ricognizione, e ricevimento delle panche, e tavole da letto, e dei pagliaricci esistenti nelle camere destinate all' alloggio de' sotto Uffiziali, e soldati. Di tali effetti ne sarà da lui rilasciata una ricevuta al magazziniere.

137. Il Quartiermastro, od Uffiziale suddetto in presenza del magazziniere de' mobili, degli Uffiziali, e del custode riconoscerà, e riceverà tutti i locali, ed effetti infissi, e mobili esistenti negli alloggi assegnati a ciascun Uffiziale del corpo, o distaccamento che arriva.

Egli apporrà la ricevuta a piedi dello stato degli effetti contenuti in ciascuno degli alloggi.

La ricevuta sarà consegnata al magazziniere, e le chiavi di ciascun alloggio saranno ritirate dall' Uffiziale suddetto di mano in mano che si eseguirà la consegna.

138. Gli stati degli effetti mobili, che dovranno contenere il numero di quelli, di cui ciascuna stanza sarà guernita, dovranno esser riempiti in presenza del detto Uffiziale, del magazziniere, e del custode.

Saranno essi conformi al modello N. 10 e fatti in doppio; una copia resterà presso

l' Ufficiale , e l'altra sarà data al magazzinoere , com'è prescritto all' articolo precedente.

139. Ogniqualvolta non vi fossero tutti gli effetti mobili , l' Ufficiale procurerà i mancanti dal magazzino , e rilascerà una ricevuta provvisoria degli esistenti.

140. Arrivata la truppa , l' Ufficiale incaricato di ricevere l' alloggio unirà i Sergenti maggiori , o Marescialli d'alloggio in capo di tutte le compagnie , e secondo la rispettiva forza , farà loro dare dal Custode le chiavi della camera , o delle camere assegnate a ciascheduna di esse coll' ordine portato dagli art. 47 e 48.

I Sergenti maggiori , o Marescialli d'alloggio in capo si occuperanno subito di farne la ripartizione .

141. Distribuiti gli alloggi alle compagnie , ciascun Sergente maggiore , o Maresciallo d'alloggio in capo ordinerà , che un numero sufficiente d' uomini lo accompagni al magazzino dei letti militari per ricevere gli effetti occorrenti al compimento de' letti della sua compagnia .

Tutti i distaccamenti partiranno in buon ordine , e si recheranno al magazzino sotto la scorta del Quartier-mastro , o di un A' utante .

142. La distribuzione delle *forniture* , si farà sempre per compagnia in presenza del Quartiermastro , o di un Ufficiale nominato specialmente dal Consiglio amministrativo

del corpo, e del Sergente maggiore, o Maresciallo d'alloggio in capo di ciascuna compagnia.

Sarà dovere di ambidue di esaminare con attenzione gli effetti avanti di riceverli, nè si riceveranno da loro, se non quelli, che sono in buono stato, o conformi al regolamento.

143. Ultimata la distribuzione delle *forniture*, ciascun Sergente maggiore, o Maresciallo d'alloggio in capo ricondurrà il suo distaccamento alla caserma collo stesso buon ordine, ed avrà cura che gli effetti non siano trascinati per terra, nè posti sulla strada.

144. Il Quartiermastro, o chine fa le funzioni, terrà una nota esatta del numero degli effetti consegnati, e rimetterà al magazzino una ricevuta dettagliata della quantità de' materassi, dei capezzali, delle lenzuola, e delle coperte consegnate dal magazzino coll'indicazione esatta delle qualità da definirsi per classi cioè, *buoni, usati, e vecchi*.

Tale indicazione dovrà essere rilevata anche sulle ricevute parziali di ciascuna camerata, e rispettivamente di ciascuna compagnia.

145. Il Quartier-mastro poi da ciascun Sergente maggiore, o Maresciallo d'alloggio ritirerà una ricevuta particolare pure dettagliata della quantità d'effetti consegnati alle rispettive compagnie

146. Simile ricevuta parziale dettagliata sarà rilasciata al Sergente maggiore, o Maresciallo d' alloggio dai rispettivi capi camera.

147. Il Quartier-mastro terrà un registro diviso per compagnia su cui sarà iscritto il numero delle *forniture* ricevute dal magazzino.

Tale registro conterrà il carico, e lo scarico, e sarà conforme al modello num. 11.

148. Il Capitano di ciascuna compagnia accompagnato da un Sergente maggiore il primo giorno d'ogni decade verificherà il numero, e lo stato de' letti occupati dalla sua compagnia nelle caserme, ed innoltrerà il rapporto relativo al Comandante del corpo che lo passerà al Comandante d'armi.

149. Il Quartier-mastro od Ufficiale delegato avrà cura per proprio scarico di farsi rimettere da ciascun Ufficiale che di mano in mano egli alloggerà, una ricevuta a piedi dello stato che avrà conservato comprovante l'esistenza degli effetti contenuti nell'alloggio.

Quando egli avrà unito tutte le ricevute in numero eguale a quelle da lui rilasciate al magazziniere, allora farà il cambio colle sue, che ritirerà dal detto magazziniere, contro la consegna di quelle degli Ufficiali.



al momento, il Comandante del medesimo lascerà un Ufficiale delegato dal Consiglio d' amministrazione con un Sergente di ciascuna compagnia, ed un distaccamento d' uomini sufficiente per eseguire la mentovata operazione.

156. Sarà indicata l' ora della riconsegna delle *forniture* al Commissario di guerra, che ne darà avviso al magazzinoere.

Questi poi disporrà un locale per riceverli, e nominerà un perito, onde in concorso di un altro da proporsi dal Quartier-mastro, od Ufficiale delegato si possa procedere alla verificaione.

157. Ciascuna specie d'effetti sarà numerata dal Sergente maggiore in presenza del Commissario di guerra, del Quartier-mastro, o di chi ne fa le funzioni, e del magazzinoere.

Lo stato degli effetti sarà esaminato separatamente dai rispettivi periti, che stimeranno le deteriorazioni occorse.

Il Quartier-mastro terrà una nota della compagnia, o della camerata, a di cui carico sarà portata la deteriorazione.

Sarà particolare cura del Quartier-mastro, od Ufficiale, e dei Sergenti maggiori di usare tutta la precisione acciò le note siano clasificate per camerata, e sarà dovere del Commissario di guerra di vigilare sulla perizia dei deteriormenti, onde tutelare l' indennizzazione del soldato.

158. Se dal confronto delle ricevute di consegna collo stato di riconsegna risultassero delle mancanze di effetti, in tal caso i periti pronuncieranno sul valore, ritenendo gli effetti mancanti come buoni, ma pur di questi dovrà ritenersi una particolar nota colle discipline prescritte per le deteriorazioni nell' articolo precedente 157.

159. Tosto che sarà eseguita la riconsegna delle *forniture* da letto al magazzino, si procederà a quella dei fusti, e pagliaricci, delle tavole, e panche nella caserma, rilevando le mancanze, e i detrimenti in tutto col metodo, e colle discipline prescritte per le *forniture* da trasportarsi al magazzino.

160. Avuto l'ordine di partenza, il Comandante del corpo, o distaccamento, avanti di unirlo sotto le armi, ordinerà a tutti gli Uffiziali, che sono alloggiati in camere di stabilimenti militari di deporre le chiavi de' loro rispettivi alloggi nelle mani dell' Uffiziale incaricato della riconsegna del locale e delle *forniture*.

161. Il magazziniere de' mobili ad uso degli Uffiziali portatore degli stati parziali di consegna degli effetti di ciascun alloggio si recherà col Quartier-mastro, od Uffiziale delegato nei rispettivi alloggi, per verificare col confronto de' suddetti stati l'esistenza degli effetti, e lo stato in cui essi si ritrovano.

A misura che ne farà la verificaazione

1. In pubblicazione indistinta 1222 e 574.  
nel contratto di uso

noterà a piedi degli stati il valore dei deterioramenti, e degli effetti mancanti.

162. Il valore delle deteriorazioni, e dispersioni d'effetti da Ufficiale sarà stimato dagli stessi periti, e nelle stesse forme prescritte per gli effetti, e letti da caserma, come agli articoli 157., e 158.

163. Sarà cura dell' Ufficiale del Genio di partecipare la partenza della truppa al Conservatore, affinchè questi, dopo eseguita la consegna degli effetti mobili, si porti coll' Ufficiale delegato, e col custode alla visita delle caserme per verificare lo stato dei locali, e degli infissi, e rilevandovi de' guasti, o deterioramenti non provenienti da cause ordinarie, faccia stimare l' importo delle relative riparazioni.

Lo stesso sarà eseguito negli stabilimenti d'alloggio per gli Ufficiali.

Tale operazione dovrà eseguirsi in presenza anche del Commissario di guerra, e dell' Ufficiale del Genio, e colle discipline prescritte per la riconsegna delle forniture.

164. Allora quando saranno ultimate le operazioni di riconsegna degli effetti, e letti de' sotto Ufficiali, e soldati, com'è prescritto negli articoli 151, e seguente, il Commissario di guerra compilerà indilatamente un processo verbale, in cui sarà indicato il numero, la specie, la qualità, e la classe degli effetti danneggiati, o man-



Lo stesso sarà praticato per gli effetti mobili ad uso degli Uffiziali.

167. I processi verbali poi di riconsegna di locali, e di effetti da caserma, anche per l'alloggio degli Uffiziali, da farsi nei rispettivi casi di guasti, o ispersioni saranno in sestuplo. Una copia sarà rimessa al Custode, una al Quartier-mastro, due si rimetteranno all'Uffiziale del Genio, e due resteranno presso il Commissario di guerra, che dovrà trasmetterne una al Commissario ordinato. Qualora poi gli effetti fossero appaltati, si osserverà quanto viene prescritto nell'art. precedente.

168. Per gli alloggi delle truppe di passaggio, all'oggetto di tutelare l'interesse dei Comuni, e de' particolari riguardo al reintegro dei danni, che loro potessero derivare per guasti ai locali, ed effetti, o per perdite di questi ultimi, resta prescritto che si debbano possibilmente praticare per le consegne, e riconsegne le discipline stabilite nei precedenti titoli VII. e VIII., e per la reintegrazione quelle, che verranno inferiormente precisate al titolo IX.

## T I T O L O IX.

*Modo di reintegrare i guasti,  
e le dispersioni.*

Art. 169. Tutti i processi verbali perchè

sieno ammessi come ricapiti legali, ad effetto di ripetere il rimborso della somma, a cui ammonteranno i deterioramenti, e le dispersioni degli effetti da letto, ed altri tanto mobili, quanto infissi, e i guasti occorsi ai fabbricati dovranno essere sottoscritti dal Commissario ordinatore dopo regolare ricognizione.

170. Il Quartier-mastro avendo fondi sarà obbligato di soddisfare indilatamente l'ammontare dei guasti, e delle dispersioni cioè:

Alla cassa del Genio per ciò che riguarda locali, ed effetti infissi, ed altri oggetti cadenti sotto la direzione degli Ufficiali di quell'arma.

Ai rispettivi magazzinieri degli effetti da letto, e mobili da Ufficiale per quanto riguarda simili *forniture*.

171. Non avendo fondi, il Quartier Mastro, è autorizzato il Pagatore militare (contro presentazione de' ricapiti rivestiti delle forme sopra prescritte) a farne i rispettivi pagamenti alle casse, ed impiegati rispettivamente indicati nel precedente articolo, ritirandone la ricevuta.

172. Il pagatore però non potrà nel pagamento dei rispettivi rimborsi eccedere il quinto del soldo competente ai corpi, ed individui sui quali devono gravitare.

173. Ogniquialvolta l'ammontare dei processi verbali eccedesse il quinto del soldo da

1.000 abilitazione individuale 1222 e 5.5.5.  
del contratto di dep...

pagarsi ai corpi od individui, di cui sopra, in tal caso si riterrà sul primo pagamento ad essi dovuto sino alla concorrenza del quinto, ed il dippiù sarà scontato sui successivi pagamenti, in modo che la ritenenza non oltrepassi il quinto.

174. I processi verbali soddisfatti saranno dati dal pagatore ai corpi, od individui per contante, e qualora il primo pagamento non bastasse per il saldo dei processi verbali, si daranno dal pagatore ai corpi le ricevute parziali, sinchè egli coll'ultimo pagamento sia abilitato a rimettere ai medesimi in processi verbali pienamente soddisfatti, contro la resa delle ricevute parziali.

175. Qualora, il corpo che parte dalla guarnigione sortisse dalla divisione, o dal circondario del pagatore, in tal caso il pagatore soddisferà i processi verbali, e trasmetterà i ricapiti al pagatore della nuova guarnigione della truppa, o dell'armata, perchè portate in ritenuta le ricevute, o rilasciate per contante al corpo siano esse soddisfatte nei rispettivi pagamenti colle discipline prescritte nell' art. 161, e successivi.

176. I Consigli d'amministrazione, ed i Quartier-mastri faranno in seguito il riparto proporzionale della somma, che dovrà ritenersi su ciascuno degli individui del corpo.

La ritenenza sarà fatta all'individuo collo stesso metodo che si è prescritto doversi



# INDICE

Delle materie contenute in questo nono  
Tomo.

<i>A</i> mministrazione del censo ( <i>V. Censo</i> )	
<i>Attributi</i> ( <i>V. Stamperia Reale</i> )	
<i>Caserne</i> ( <i>V. Regolamento circa le fabbriche militari</i> )	
<i>Censo e sua Amministrazione</i>	4
<i>Comuni; loro debiti e crediti.</i>	50 53
<i>Dipartimento di Marina</i> ( <i>V. Marina</i> )	
<i>Diritti personali.</i>	49
<i>Marina, e suo Dipartimento</i>	8
<i>Regolamento per l' esercizio del diritto patronale delle Comuni ec.</i> ( <i>V. Diritti</i> )	
<i>Regolamento circa le fabbriche militari ad uso di caserne</i>	83
<i>Ricevitori comunali, e dipartimentali</i>	37
<i>Ruolo della tassa personale</i> ( <i>V. Tassa personale</i> )	
<i>Stamperia Reale; e suoi obblighi.</i>	56
<i>Tassa personale</i>	62 66

E come il legatario a titolo particolare, 1024.  
Vedi *Compensazione*, *Comunione*, *Rimissione*.

**DEBITORI.** Vedi *Creditori*, *Debiti*, *Solidarietà*.  
**DECADIMENTO.** Quello delle disposizioni testamentarie, 1039 e seg.

Quello delle donazioni fatte a contemplazione di matrimonio, 1088 e seg.

**DELITTI.** Quali delitti inducano la revocazione delle donazioni fra vivi, 955.

Risarcimenti, a cui dan luogo i delitti e quasi delitti, 1382 e 1383.

Quali persone vadano soggette a responsabilità, 1384.

**DEMANIO.** Quai beni vengano considerati siccome pertinenze del demanio pubblico, 538 e seg.

**DEMENTIA.** Causa d' opposizione al matrimonio, 174.

Vedi *Interdizione*.

**DENARO.** Come se ne faccia la collazione nelle successioni, 869.

**DEPOSITO.** Effetto del deposito che segue l'offerta reale, 1257.

Condizioni richieste per la sua validità, 1259.

Regole sopra i depositi necessarj fatti in caso d' incendio, rovina, tumulto, o naufragio, 1348.

Definizione del deposito, 1915.

Sua divisione in due specie, 1916.

Natura e sostanza del contratto di deposito.

Uffici pubblici ed altre cause che dispensano dalla tutela, 427 e vedi i seg.

**DISPONIBILITÀ.** Per disporre de' proprj beni fa d' uopo essere di mente sana, 901.

Ognuno, che non sia dichiarato incapace dalla legge, può disporre e ricevere, 902.

Il minore, non giunto ancora agli anni sedici, non può disporre, 903.

Come e di quanto possa disporre il minore all' età di sedici anni, 904.

Disposizioni remuneratorie eccettuate dalla proibizione di donare o legare ai medici, 909.

Formalità per le disposizioni in vantaggio degli ospizj, dei poveri, e di stabilimenti di pubblica utilità, 910.

Nullità delle disposizioni a favore di persona incapace, 911.

Porzione di beni disponibile a titolo di liberalità, 913.

**DISTINZIONI DI NASCITA.** Vedi *Corporazione*.

**DISTRIBUZIONE.** Vedi *Ordine*.

**DIRITTI.** Godimento dei diritti civili, 7 e seg.

Privazione de' medesimi derivata dalla perdita della qualità d' Italiano, 17;

E in conseguenza di condanne giudiziarie, 22.

Non possono alienarsi i diritti eventuali, 791.


Vedi *Italiano*, *Riversibilità*, *Successioni*.


**DIVISIBILITÀ.** Principj sulla divisibilità delle obbligazioni, 1217 e seg.


Effetti dell' obbligazione divisibile, 1220 e seg.


La divisibilità individuale, 1221 e seg.











IST  
E